



# *GARANZIA PER LA SOSTENIBILITÀ*

**Documento relativo ai casi d'uso**

**Versione 2.0**

**Publicato 4 Maggio 2026**

## **Disclaimer**

This translated version of the Use Case Document is provided for informational purposes only. No representation or warranty, express or implied, is or will be made and no liability or responsibility is or will be accepted by the European Investment Fund (EIF) or by the European Investment Bank Group (EIB Group) in respect of the accuracy or completeness of this translated version and any such liability is expressly disclaimed.

The official and contractually binding version of the Use Case Document shall be the English version.

In the event of any discrepancy or inconsistency between the translated and the English version of the Use Case Document, the English version shall prevail.



*Il documento relativo ai casi d'uso è parte integrante dell'invito lanciato dal FEI per la selezione degli intermediari finanziari nell'ambito del prodotto di garanzia del portafoglio di sostenibilità, come descritto nell'allegato IV, lettera b).*

*Tutti i termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato loro attribuito nell'invito o, se del caso, definito nei relativi allegati.*

L'obiettivo principale della garanzia per la sostenibilità consiste nel *sostenere la transizione verde delle PMI, delle piccole imprese a media capitalizzazione e delle persone fisiche*. Di conseguenza, i criteri di ammissibilità sono stati studiati nello spirito della tassonomia dell'UE per una finanza sostenibile, adattati alle esigenze specifiche dei destinatari finali. Tali requisiti sono tuttavia complessi e in molti casi tecnicamente dettagliati.

Il presente documento ("documento relativo ai casi d'uso") è stato concordato tra la Commissione europea ("CE") e il FEI; il contenuto di tale documento include le condizioni pertinenti, le soglie, i livelli minimi di riduzione, i parametri di riferimento, i certificati e gli elenchi predefiniti di operazioni. Un destinatario finale e/o un'operazione del destinatario finale rispondenti alle disposizioni pertinenti del documento relativo ai casi d'uso saranno considerati conformi ai criteri di ammissibilità del prodotto, come descritto nei termini e nelle condizioni dell'allegato IV, lettera b), prodotto di garanzia del portafoglio di sostenibilità.

Al fine di sostenere l'attuazione della garanzia per la sostenibilità e l'applicazione del documento relativo ai casi d'uso, il Green Checker del gruppo BEI, disponibile all'indirizzo <https://greenchecker.eib-group.org>, offre agli intermediari finanziari del FEI la possibilità di confermare la conformità delle operazioni dei destinatari finali ai criteri di ammissibilità specificati nel presente documento relativo al caso d'uso.

Il FEI può inoltre pubblicare un documento di domande frequenti ("FAQ") sul proprio sito web in base alle domande ricevute dagli intermediari finanziari.

Ai fini del presente documento si intende per:

"controllo dell'utilizzo dei fondi": documentazione attestante il costo o i costi di talune spese pertinenti, ad esempio sotto forma di fatture, contratti di acquisto, quotazione del prezzo/dell'offerta tecnica, documenti di attuazione del progetto ecc., o una combinazione di tali costi;

"documentazione tecnica della relazione PDF": una "relazione PDF generata dallo strumento di garanzia per la sostenibilità InvestEU del FEI" che conferma l'ammissibilità di una o più misure specifiche nell'ambito della garanzia per la sostenibilità InvestEU del FEI. Occorre sottolineare che, ove disponibile, la documentazione tecnica della relazione PDF generata dallo strumento di garanzia per la sostenibilità InvestEU del FEI funge da prova della conformità al criterio di ammissibilità applicabile in ciascun caso;

"altra documentazione tecnica": documentazione diversa dalla "documentazione tecnica della relazione PDF" utilizzata per confermare l'ammissibilità di un investimento con determinate soglie, parametri, livelli minimi di riduzione, certificazioni ecc., come ulteriormente specificato nei criteri di ammissibilità pertinenti;

"documentazione tecnica": "documentazione tecnica della relazione PDF" o "altra documentazione tecnica", a seconda dei casi;

"certificatore professionista esterno": qualsiasi entità, indipendentemente dalla propria forma giuridica, che:

- i. sia indipendente dal destinatario finale,



- ii. sia qualificata per effettuare le valutazioni di ammissibilità richieste (verifiche delle soglie, calcoli tecnici ecc.), ivi incluso altresì il possesso delle qualifiche professionali richieste dalla normativa locale, e
- iii. svolga regolarmente tali attività a titolo professionale;

Per evitare dubbi, i dipendenti dell'intermediario finanziario possono agire in qualità di certificatore professionale esterno, purché siano rispettate le condizioni della definizione di cui sopra.

"allegato dell'atto delegato sulla tassonomia/atto delegato sul clima": l'allegato I del regolamento delegato C(2021) 2800 della Commissione che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio.

# Indice

<b>Criteri di ammissibilità della garanzia per la sostenibilità</b>	<b>4</b>
1  Criteri per un'impresa sostenibile .....	4
1.1  Premio e/o sostegno pubblico ricevuto in precedenza .....	4
1.2  Diritto di proprietà intellettuale correlato all'energia pulita/al clima .....	5
1.3  Impresa con marchio di qualità ecologica .....	6
1.4  Impresa/catena di approvvigionamento sostenibile/verde .....	7
1.5  Modello aziendale sostenibile/verde e impatto.....	8
1.6  Impresa certificata dal punto di vista ambientale .....	10
2  Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici .....	11
2.1  Energia rinnovabile .....	11
2.2  Edifici certificati verdi ed efficienti sotto il profilo energetico - commerciali .....	16
2.3  Edifici verdi ed efficienti sotto il profilo energetico - residenziali .....	21
2.4  Efficienza energetica industriale.....	23
2.5  Mobilità a zero e a basse emissioni.....	27
2.6  TIC verdi per la mitigazione dei cambiamenti climatici .....	35
3  Investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici.....	37
3.1  Resilienza climatica .....	37
4  Investimenti connessi alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti.....	40
4.1  Uso sostenibile dei materiali.....	40
4.2  Riduzione, raccolta e recupero dei rifiuti.....	42
4.3  Modelli di "prodotto come servizio", di riutilizzo e di condivisione che consentono strategie di economia circolare .....	44
4.4  TIC verdi che consentono modelli imprenditoriali dell'economia circolare .....	45
5  Investimenti connessi all'impatto ambientale e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.....	47
5.1  Risorse idriche .....	47
5.2  Prevenzione e riduzione dell'inquinamento.....	50
6  Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi- Soluzioni basate sulla natura .....	52
7  Attività agricole e forestali .....	54
7.1  Foreste sostenibili e altri investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici .....	54
7.2  Pratiche agricole o di acquacoltura sostenibili e biologiche .....	55
8  Criteri di accessibilità.....	58
<b>Allegato I - Elenco delle potenziali pratiche agricole che i regimi ecologici potrebbero sostenere</b>	<b>59</b>
<b>Allegato II — Contributo agli obiettivi climatici e ambientali</b>	<b>63</b>



# Criteri di ammissibilità della garanzia per la sostenibilità

## 1| Criteri per un'impresa sostenibile

### 1.1| Premio e/o sostegno pubblico ricevuto in precedenza

#### Criterio di ammissibilità n. 1.1

Negli ultimi tre anni il destinatario finale ha ricevuto un premio per le tecnologie pulite o un premio "verde", una sovvenzione o un finanziamento da parte di un'istituzione/un organismo/un regime di sostegno dell'UE/nazionale, proveniente da un elenco predefinito, e lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel mantenere o sviluppare ulteriormente l'attività del destinatario finale.

#### CHI è ammissibile

I destinatari finali che:

- 1) hanno ricevuto un premio per le tecnologie pulite o un premio "verde" da un'istituzione/un organismo/un regime di sostegno dell'UE/nazionale menzionato nell'elenco sulla pagina web del Green Checker del gruppo BEI<sup>1</sup>, come eventualmente aggiornato di volta in volta, o hanno ricevuto sovvenzioni o finanziamenti nell'ambito del Green Deal del CEI; O
- 2) dispongono di progetti che sono stati giudicati idonei a ricevere un finanziamento, ma che non lo hanno ottenuto a causa di limiti di bilancio (marchio di eccellenza del Green Deal del CEI<sup>2</sup>).

#### MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ documenti che attestano l'assegnazione del premio per le tecnologie pulite o del premio "verde" da parte dell'ente aggiudicatore; O
- ✓ documenti che confermano la sovvenzione o il finanziamento ricevuti nell'ambito del Green Deal del CEI; O
- ✓ documenti che confermano il marchio di eccellenza del Green Deal del CEI ricevuto; O
- ✓ sito web pubblico/ufficiale che riporta l'aggiudicazione, la sovvenzione, il finanziamento o l'etichetta a nome del destinatario finale;

<sup>1</sup> Disponibile qui: [https://api.greengateway.eib.org/media/EIF/List\\_of\\_clean-tech\\_and\\_green\\_prizes.pdf](https://api.greengateway.eib.org/media/EIF/List_of_clean-tech_and_green_prizes.pdf)

<sup>2</sup> [https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/seal-excellence\\_en?prefLang=it](https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/seal-excellence_en?prefLang=it)



E	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ autodichiarazione del destinatario finale in cui attesta che lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel mantenere o sviluppare ulteriormente l'attività.</li> </ul>
<b>QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione</b>	
Prima della firma del prestito.	

## 1.2| Diritto di proprietà intellettuale correlato all'energia pulita/al clima

### Critero di ammissibilità n. 1.2

Negli ultimi tre anni il destinatario finale ha registrato almeno una tecnologia relativa all'energia rinnovabile o una tecnologia pulita o un altro diritto tecnologico pertinente correlato al clima e alla sostenibilità ambientale e lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel consentire, direttamente o indirettamente, l'uso di tale diritto tecnologico.

<b>CHI è ammissibile</b>
<p>I destinatari finali che hanno registrato una tecnologia relativa all'energia rinnovabile, alla tecnologia pulita o al clima o un altro diritto di proprietà intellettuale tecnologico pertinente, quale un brevetto, un modello di utilità, un diritto di disegno, un diritto d'autore su un software per la topografia di prodotti a semiconduttori ecc. e lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel finanziare qualsiasi attività che conduca allo sfruttamento interno o esterno di tale diritto tecnologico (ad esempio, con conseguente protezione dei prodotti o dei processi dell'impresa, attività di concessione di licenze extra o incrociate, avvio di spin-off o joint venture o creazione di alleanze strategiche con altre organizzazioni).</p> <p>La sola registrazione del diritto tecnologico non rende automaticamente ammissibile l'operazione del destinatario finale.</p>
<b>MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità</b>
<p>La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ un documento che attesti il diritto di proprietà intellettuale relativo alla tecnologia pulita/al clima, anche mediante autodichiarazione; O</li> <li>✓ il brevetto/diritto registrato del destinatario finale, verificato dall'intermediario finanziario su siti web ufficiali, registri online dei brevetti e/o gazzette<sup>3</sup>;</li> </ul>
E

<sup>3</sup> Ad esempio <https://www.epo.org/searching-for-patents/technical/espacenet.html>.



- ✓ autodichiarazione del destinatario finale in cui attesta che lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel consentire, direttamente o indirettamente, l'uso di tale diritto tecnologico.

#### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

Prima della firma del prestito.

### 1.3| Impresa con marchio di qualità ecologica

#### Criterio di ammissibilità n. 1.3

Il destinatario finale ha registrato un marchio di qualità ecologica rilasciato da un sistema di etichettatura ambientale dell'UE, nazionale o internazionale a partire da un elenco predefinito e lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel mantenere o sviluppare ulteriormente l'attività del destinatario finale.

#### CHI è ammissibile

I destinatari finali che:

- ✓ hanno registrato un sistema dell'UE di ecogestione e audit (EMAS); O
- i. hanno registrato un marchio Ecolabel UE; O
- ✓ sono operatori certificati biologici;

E

- ✓ lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel mantenere o sviluppare ulteriormente l'attività correlata del destinatario finale.

#### MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ nel caso di EMAS o Ecolabel UE (cfr. prodotti applicabili nel catalogo dei prodotti Ecolabel UE<sup>4</sup>), un documento che attesti la registrazione valida al momento della valutazione, anche mediante autodichiarazione; O
- ✓ nel caso di operatori certificati biologici, il certificato disponibile al pubblico nel sistema di certificati per operatori biologici *TRACES*<sup>5</sup>

E

<sup>4</sup> Disponibile qui: <https://environmental-data.ec.europa.eu/ecolabel/index.html>

<sup>5</sup> Disponibile qui: <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn>.



- ✓ autodichiarazione del destinatario finale in cui attesta che lo scopo dell'operazione del destinatario finale consiste nel mantenere o sviluppare ulteriormente la propria attività.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

Prima della firma del prestito.

## 1.4| Impresa/catena di approvvigionamento sostenibile/verde

### **Criterio di ammissibilità n. 1.4**

L'attività principale del destinatario finale rientra in una o più delle attività "verdi" specificate, a condizione che le entrate del destinatario finale derivanti da tali attività verdi rappresentino almeno il 90% del relativo fatturato.

#### **CHI è ammissibile**

I destinatari finali che dimostrano che almeno il 90% delle loro entrate nel periodo di 12 mesi più recente per il quale sono disponibili informazioni finanziarie (o, nel caso di destinatari finali ancora senza ricavi, come le start-up, i ricavi previsti nei prossimi 12 mesi) proviene da una o più attività che rientrano negli ambiti seguenti:

- (A) energia rinnovabile di cui al criterio n. 2.1 del presente documento;
- (B) efficienza energetica di cui ai criteri n. 2.2 e/o 2.4 del presente documento;
- (C) mobilità a zero e a basse emissioni di cui al criterio n. 2.5 del presente documento;
- (D) TIC verdi di cui al criterio n. 2.6 del presente documento;
- (E) economia circolare, prevenzione e riciclaggio dei rifiuti di cui ai sottocriteri dal n. 4.1 al n. 4.4 del presente documento;
- (F) risorse idriche e prevenzione dell'inquinamento di cui ai criteri n. 5.1 e/o n. 5.2 del presente documento;
- (G) soluzioni basate sulla natura di cui al criterio n. 6.1 del presente documento;
- (H) attività agricole e forestali di cui ai criteri n. 7.1 e/o n. 7.2 del presente documento;
- (I) servizi professionali/tecnici che consentono uno qualsiasi dei punti di cui sopra (A) - (H).

#### **MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:



- ✓ verifica da parte dell'intermediario finanziario secondo il suo processo di sottoscrizione sulla base delle più recenti informazioni contabili disponibili sul periodo di 12 mesi; O
- ✓ conferma, da parte del contabile esterno del destinatario finale, della percentuale di entrate derivanti da attività "verdi" nel periodo più recente di 12 mesi per il quale sono disponibili informazioni finanziarie; OPPURE
- ✓ Nel caso di imprese che sono società pre-ricavi, il piano aziendale del destinatario finale, compreso il riferimento all'attività verde a cui contribuirà e le precise proiezioni dei ricavi.

#### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

Prima della firma del prestito.

## 1.5| Modello aziendale sostenibile/verde e impatto

### Critero di ammissibilità n. 1.5

Il destinatario finale ha integrato nel proprio modello aziendale pratiche "verdi" con un impatto positivo sul clima e sull'ambiente verificabile esternamente.

#### CHI è ammissibile

Un destinatario finale che ha integrato nel proprio modello aziendale pratiche "verdi" che perseguono la transizione verso un'economia "verde/sostenibile", tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, investimenti, processi e tecnologie con impatto climatico/ambientale misurato, entro il termine e le soglie che seguono:

1.5.1 nel corso degli ultimi cinque<sup>6</sup> anni il destinatario finale ha ridotto l'impronta di carbonio o ambientale dell'impresa dimostrando:

- i. una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per unità di produzione o per totale delle entrate di almeno il 20%;  
O
- ii. una diminuzione del consumo di energia (kWh) per unità di produzione o per totale delle entrate di almeno il 20%;  
O

<sup>6</sup> "In un periodo degli ultimi 5 anni" va interpretato come: a) 5 precedenti anni civili completi o b) un altro periodo di 5 anni che termina entro 12 mesi dalla data di richiesta del prestito. Tuttavia, se l'impresa esisteva da 4.5 a 5 anni o più al momento della firma del prestito, può comunque essere ammissibile se ha raggiunto le soglie richieste durante tale periodo.



iii. una diminuzione del consumo di acqua per unità di produzione o per totale delle entrate di almeno il 20%;

O

iv. una riduzione delle emissioni atmosferiche (PM10/PM2.5/NOx) per unità di produzione o per totale delle entrate di almeno il 20%;

1.5.2 negli ultimi cinque anni il destinatario finale ha sostituito le materie prime primarie con almeno il 20% di materiali o sostanze secondari/riciclati, residui di produzione o sottoprodotti.

### **MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

per il paragrafo 1.5.1: certificazione tecnica effettuata da un certificatore professionista esterno sulla riduzione di cui a ciascuna delle soglie di ammissibilità in termini di:

- i. emissioni di gas a effetto serra;
- ii. consumo di energia (kWh);
- iii. consumo di acqua;
- iv. emissioni atmosferiche;

per unità di produzione o per totale delle entrate (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, mediante la dichiarazione ambientale EMAS); O

per il paragrafo 1.5.2: certificazione tecnica effettuata da un certificatore professionista esterno sulla sostituzione di materiali primari di cui alla soglia stabilita nei criteri di ammissibilità.

### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

Prima della firma del prestito.



European  
Investment Fund

## 1.6| Impresa certificata dal punto di vista ambientale

### **Criterio di ammissibilità n. 1.6**

Il destinatario finale è stato certificato con una norma di certificazione ambientale da un elenco predefinito valido al momento della domanda per l'operazione del destinatario finale.

<b>CHI è ammissibile</b>
I destinatari finali titolari di una certificazione ISO 50001 o EMAS valida al momento della domanda per l'operazione del destinatario finale.
<b>MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento che attesta il corrispondente certificato ambientale rilasciato e in corso di validità al momento della domanda per l'operazione del destinatario finale; O</li> <li>2. sito web del certificatore in cui è riportato tale certificato ambientale a nome del destinatario finale.</li> </ol>
<b>QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione</b>
Prima della firma del prestito.



## 2| Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

### 2.1| Energia rinnovabile

#### Criterio di ammissibilità n. 2.1

Investimenti in progetti in materia di energia rinnovabile, produzione e/o trasmissione di energia rinnovabile, soluzioni di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, sistemi di riscaldamento e/o raffrescamento da fonti rinnovabili, fabbricazione di prodotti, componenti e macchinari per l'energia rinnovabile.

CHE COSA è ammissibile	
Investimenti nell'acquisto, nello stoccaggio, nella distribuzione, nella trasmissione, nell'installazione di apparecchiature, sistemi, processi e/o componenti relativi all'energia rinnovabile che utilizzano fonti energetiche rinnovabili, come descritto di seguito.	
Tipo di energia rinnovabile ammissibile:	
<b>2.1.1 Energia solare</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Energia generata dai pannelli solari fotovoltaici</li> <li>• Energia generata dalla tecnologia solare a concentrazione</li> <li>• Sistemi solari termici per il riscaldamento e il raffrescamento</li> </ul>	Esempi di investimenti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pannelli solari e relativi componenti;</li> <li>✓ sistemi di riscaldamento solare termico (ambienti e acqua) e relativi componenti;</li> <li>✓ sistemi di raffrescamento solare termico e relativi componenti;</li> <li>sistemi ibridi che abbinano energia solare ad altre fonti di energia rinnovabili;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i componenti chiave o ausiliari, le spese di installazione e i costi di connessione alla rete. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di componenti ausiliari per le energie rinnovabili.</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.1.2 Energia marina</b> <p>Energia generata dai sistemi di conversione del moto ondoso o delle maree</p>	Esempi di investimenti ammissibili: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ turbine del moto ondoso o delle maree o relativi componenti;</li> <li>✓ sistemi ibridi che abbinano l'energia marina ad altre fonti di energia rinnovabili;               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i componenti chiave e ausiliari, le spese di installazione e i costi di connessione alla rete. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di componenti ausiliari per le energie rinnovabili.</li> </ul> </li> </ul>
<b>2.1.3 Energia eolica</b>	Esempi di investimenti ammissibili:



<p>Energia generata mediante turbine eoliche o sistemi di conversione dell'energia eolica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ turbine eoliche e relativi componenti;</li> <li>✓ sistemi ibridi che abbinano l'energia eolica ad altre fonti di energia rinnovabili;                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i componenti chiave e ausiliari, le spese di installazione e i costi di connessione alla rete. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di componenti ausiliari per le energie rinnovabili.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>2.1.4 Energia geotermica</b></p> <p>Energia o riscaldamento generati da fonti geotermiche</p>	<p>Esempi di investimenti ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ pompe di calore geotermiche;</li> <li>✓ impianti geotermici che operano con emissioni di CO<sub>2</sub>e/kWh inferiori a 100 durante il ciclo di vita;</li> <li>✓ sistemi ibridi che abbinano l'energia geotermica ad altre fonti di energia rinnovabili;</li> <li>✓ Tutti i componenti chiave e ausiliari, le spese di installazione e i costi di connessione alla rete. Non sono ammissibili gli investimenti connessi alla produzione di componenti ausiliari per le energie rinnovabili.</li> </ul>
<p><b>2.1.8<sup>7</sup> Bioenergia</b></p> <p>Energia e/o riscaldamento/raffrescamento a partire dalla bioenergia</p>	<p>Investimenti in impianti per i) la produzione di energia elettrica, ii) la cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica, iii) o la produzione di calore/freddo a partire da bioenergia &lt; 50 MW, a condizione che soddisfino i criteri che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici secondo quanto segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La biomassa agricola utilizzata nell'attività soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata nell'attività soddisfa i criteri di cui all'articolo 29, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva.</li> <li>2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso della biomassa è pari ad almeno l'80% in relazione alla metodologia di riduzione delle emissioni di gas serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all'allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001.</li> <li>3. I punti 1 e 2 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica, agli impianti di cogenerazione o agli</li> </ol>

<sup>7</sup> Si noti che la numerazione utilizzata nel presente documento è intenzionalmente non sequenziale. Ciò è stato fatto per garantire la coerenza con le relazioni precedenti e/o con gli obblighi vigenti in materia di comunicazione.

	<p>impianti di generazione di calore con una potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW e che utilizzano combustibili gassosi da biomassa.</p> <p>4. Se gli impianti si basano sulla digestione anaerobica di materiale organico, la produzione del digestato soddisfa i criteri di vaglio tecnico nell'ambito del contributo sostanziale di cui alla sezione 5.6 e i criteri di vaglio tecnico nell'ambito del contributo sostanziale 1 e 2 della sezione 5.7 dell'allegato 1 dell'atto delegato sulla tassonomia dell'UE, a seconda dei casi.</p>
<p><b>2.1.5 Energia rinnovabile, soluzioni per l'installazione, trasmissione, distribuzione</b></p>	<p>Investimenti in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ trasmissione, distribuzione, connessione diretta, apparecchiatura o espansione di una connessione diretta esistente della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;</li> <li>✓ apparecchiature e infrastrutture il cui obiettivo principale consiste nell'aumento della produzione o nell'introduzione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o nella creazione di un sistema ibrido di energia rinnovabile;</li> <li>✓ minireti, reti intelligenti e relativi componenti;</li> <li>✓ apparecchiature per aumentare la controllabilità e l'osservabilità del sistema elettrico e consentire lo sviluppo e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili, tra cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ sensori e strumenti di misurazione (compresi i sensori meteorologici per la previsione della produzione rinnovabile);</li> <li>○ sensori per rilevare le perdite di biometano e apparecchiature necessarie per ridurle;</li> <li>○ comunicazione e controllo (compresi software e sale di controllo all'avanguardia, automazione di sottostazioni o alimentatori e capacità di controllo della tensione per adattarsi a un'alimentazione rinnovabile maggiormente decentrata);</li> <li>○ apparecchiature per la trasmissione di informazioni agli utenti per agire a distanza sul consumo;</li> <li>○ apparecchiature per consentire lo scambio di energia elettrica rinnovabile tra utilizzatori;</li> <li>○ interconnettori tra sistemi di trasmissione, a condizione che uno dei sistemi sia ammissibile.</li> </ul> </li> </ul>



<p><b>2.1.6 Soluzioni di stoccaggio dell'energia rinnovabile</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Apparecchiature per lo stoccaggio dell'energia termica</li> <li>✓ Capacità e apparecchiature di stoccaggio del biometano e del biogas</li> <li>✓ Apparecchiature di stoccaggio dell'energia elettrica/batterie per l'uso di fonti di energia prevalentemente rinnovabili</li> </ul>
<p><b>2.1.7 Produzione di prodotti dell'energia rinnovabile: componenti chiave e macchinari</b></p>	<p>Qualsiasi investimento correlato alla produzione, all'installazione/al montaggio, all'aumento della capacità di produzione di energia rinnovabile (solo i tipi di energia rinnovabile elaborati specificamente nell'ambito dei criteri di ammissibilità da 2.1.1 a 2.1.4 e 2.1.8), ai componenti chiave (compresa l'energia solare) e ai macchinari. Gli investimenti correlati alla produzione di componenti accessori per le energie rinnovabili non sono ammissibili. NB: tale criterio non si applica ai destinatari finali che sono persone fisiche e/o associazioni edilizie.</p>

**MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità dell'operazione del destinatario finale**

<p><b>Tipo di energia</b></p>	<p><b>Requisito di soglia</b></p>	<p><b>Controllo di ammissibilità per i destinatari finali che sono PMI e/o piccole imprese a media capitalizzazione</b></p>	<p><b>Controllo di ammissibilità per i destinatari finali che sono persone fisiche e/o associazioni edilizie</b></p>
<p><b>2.1.1 SOLARE</b></p>	<p>Nessuna specifica ammissibilità/soglia applicabile</p>	<p>1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. descrizione dell'investimento<sup>8</sup>; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</p>	<p>1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. descrizione dell'investimento; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</p>
<p><b>2.1.2 MARINA</b></p>	<p>Nessuna specifica ammissibilità/soglia applicabile</p>	<p>1. Descrizione dell'investimento; E</p>	<p>1. Descrizione dell'investimento; E</p>

<sup>8</sup> Nella presente sezione 2.1, per "descrizione dell'investimento" si intende: una spiegazione della misura di investimento che include la capacità aggiuntiva di produzione di energia rinnovabile installata e di altre fonti di energia sicura, sostenibile e a zero o a basse emissioni (MW),



		2. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.	2. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<b>2.1.3 EOLICA</b>	Nessuna specifica ammissibilità/soglia applicabile	1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. descrizione dell'investimento; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.	1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. descrizione dell'investimento; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<b>2.1.4 GEOTERMICA</b>	Impianti che operano con emissioni nel ciclo di vita inferiori a 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh	1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. documentazione tecnica con dati tecnici chiave, in caso di impianti; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.	1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. documentazione tecnica con dati tecnici chiave, in caso di impianti; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<b>2.1.8 BIOENERGIA</b>	Come da criteri	1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. documentazione tecnica con dati tecnici chiave; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.	1. Documentazione tecnica della relazione PDF; O 2. documentazione tecnica con dati tecnici chiave; E 3. controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<p>✓ In caso di componenti accessori, un documento che attesti i costi; E ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</p>			
<p><b>2.1.5 SOLUZIONI PER LA TRASMISSIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE</b> La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su: ✓ altra documentazione tecnica con dati tecnici chiave; E ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</p>			
<p><b>2.1.6 SOLUZIONI DI STOCCAGGIO DELL'ENERGIA RINNOVABILE</b> La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su: ✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O ✓ descrizione dell'investimento;</p>			



E	✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<p><b>2.1.7 PRODUZIONE DI PRODOTTI DELL'ENERGIA RINNOVABILE: COMPONENTI CHIAVE E MACCHINARI</b></p> <p>La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:</p> <p>✓ altra documentazione tecnica con dati tecnici chiave;</p>	
E	✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<p><b>QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.</li> <li>• La documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.</li> <li>• Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.</li> </ul> <p>A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.</p>	

## 2.2| Edifici certificati verdi ed efficienti sotto il profilo energetico - commerciali

### criterio di ammissibilità n. 2.2

Investimenti nella costruzione o ristrutturazione di edifici commerciali<sup>9</sup>, che si traducono in prestazioni energetiche minime qualificanti o nel raggiungimento di soglie minime.

#### CHE COSA è ammissibile

##### 2.2.1 Investimenti nella ristrutturazione di edifici commerciali/unità immobiliari:

A) la ristrutturazione degli edifici è conforme ai requisiti applicabili per le ristrutturazioni importanti come stabilito nelle normative edilizie nazionali e regionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia); O

<sup>9</sup> Ai fini dell'attuazione del prodotto di garanzia della sostenibilità, per edifici commerciali si intende qualsiasi tipo di edificio diverso dagli edifici residenziali.



**B)** se i risparmi nella domanda di energia primaria sono almeno pari al 30% rispetto alle prestazioni di base dell'edificio prima della ristrutturazione, laddove non si tenga conto delle riduzioni della domanda netta di energia primaria attraverso fonti di energia rinnovabile.

Gli investimenti ammissibili di questa categoria sono quelli che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica e ai lavori accessori (tra cui i lavori inerenti alla salute e alla sicurezza).

### **2.2.2 Investimenti nella ristrutturazione di edifici commerciali da un elenco predefinito di misure standardizzate di ristrutturazione edilizia/apparecchiature ammissibili, in concreto:**

#### **A) installazione di misure individuali:**

- isolamento;
- sostituzione di finestre e porte;
- apparecchiature di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC); le apparecchiature di riscaldamento basate su combustibili fossili non sono ammissibili;
- sostituzione di caldaie o stufe, tranne se basate su combustibili fossili;

che sono conformi ai requisiti minimi di cui alle norme nazionali applicabili che recepiscono la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia e, nel caso di prodotti, anche al regolamento di esecuzione della Commissione applicabile ai sensi della direttiva 2009/125/CE sulla progettazione ecocompatibile<sup>10</sup>;

**B) oltre a quanto sopra, le seguenti misure individuali sono sempre considerate ammissibili, se conformi ai requisiti minimi stabiliti per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia).**

#### **B.1 MISURE DI ISOLAMENTO**

- i. Isolamento di muri esterni, tetti, tetti e muri verdi, soffitte, scantinati, piani terra con bassa conduttività termica, rivestimento esterno e sistemi di copertura con un valore U pari o inferiore 0,3 W/(m<sup>2</sup>K). Finestre efficienti sotto il profilo energetico (valore U pari o inferiore a 1 W/(m<sup>2</sup>K). Ciò include misure volte a garantire l'ermeticità all'aria, a ridurre gli effetti degli adesivi per ponti termici ecc.;
- ii. in caso di sostituzione di porte esterne con nuove porte efficienti sotto il profilo energetico, esse devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti per le porte nelle normative nazionali applicabili che recepiscono la direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia.

<sup>10</sup> Si veda la panoramica dei gruppi di prodotti regolamentati al seguente indirizzo: [https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list\\_en?prefLang=it](https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list_en?prefLang=it)



## B.2 MISURE DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO

- i. Prodotti o pacchetti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria (HVAC) e di acqua calda per uso domestico soggetti a un requisito dell'etichetta energetica dell'UE e classificati nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o in classi più elevate, come stabilito in un atto delegato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 o della direttiva 2010/30/UE. Le apparecchiature di riscaldamento basate su combustibili fossili non sono ammissibili;
- ii. termostati a zone, sistemi di termostati intelligenti (hardware, sistemi di comunicazione e applicazioni software di programmazione) e apparecchiature di rilevamento, ad esempio controllo del movimento e della luce diurna;
- iii. prodotti per la misurazione del calore e controlli termostatici per singole abitazioni connesse a sistemi di teleriscaldamento e singoli appartamenti connessi a sistemi di riscaldamento centrali che servono un intero edificio;
- iv. micro impianti di cogenerazione (calore ed energia elettrica) ad alta efficienza alimentati con energia rinnovabile (capacità combinata di calore ed energia elettrica < 50 kWel).

## B.3 MISURE EDILIZIE

- i. Sistemi di automazione e controllo degli edifici ad efficienza energetica per edifici commerciali, come definiti nella norma EN 15232. Ad esempio i sistemi di automazione e controllo di edifici, i sistemi di gestione degli edifici, i sistemi di gestione dell'energia, tutti gli hardware, i contatori o i sottocontatori, i sistemi di comunicazione e il software/la programmazione necessari per la supervisione dei sistemi tecnici dell'edificio e per il monitoraggio e il miglioramento del consumo energetico degli edifici;
- ii. elementi di facciata e di copertura con funzione di schermatura solare o di controllo solare, compresi quelli che sostengono la crescita della vegetazione, sistemi passivi (ad esempio zonizzazione termica, guadagni solari passivi e illuminazione a giorno attraverso la facciata vetrata e strategie di ventilazione naturale) nonché qualsiasi altra misura che riduca la domanda di energia dell'edificio non coperta altrove.

## B.4 ALTRE MISURE

- i. Sorgenti luminose soggette alle norme dell'UE in materia di etichettatura energetica<sup>11</sup> e classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si

<sup>11</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/2015 della Commissione, dell'11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle sorgenti luminose <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1575537561243&uri=CELEX:32019R2015>.



situa una percentuale significativa dei prodotti o in classi più elevate e relative apparecchiature (cablaggi, trasformatori, sistemi di controllo ecc.).

### **2.2.3 Investimenti per la costruzione di edifici commerciali: edifici in cui la domanda di energia primaria che definisce la prestazione energetica dell'edificio sia inferiore di almeno il 10% alla soglia fissata per l'edificio a energia quasi zero.**

Per gli edifici di dimensioni superiori a 5 000 m<sup>2</sup> a seguito del completamento, l'edificio risultante dalla costruzione è sottoposto a prove di ermeticità e integrità termica e qualsiasi deviazione dei livelli di prestazione stabiliti nella fase di progettazione o difetti nell'involucro dell'edificio sono comunicati agli investitori e ai clienti. Oppure, se durante il processo di costruzione sono in atto processi di controllo della qualità solidi e tracciabili, questi ultimi sono accettabili come alternativa alle prove di integrità termica;

### **2.2.A Sono inoltre ammissibili le attività accessorie seguenti relative a uno qualsiasi dei sottocriteri di ammissibilità di cui al criterio di ammissibilità n. 2.2:**

- servizi di installazione e relative spese;
- consulenze tecniche (architetti, consulenti per l'energia, simulazione energetica, gestione di progetti, produzione di attestati di prestazione energetica (APE), formazione dedicata ecc.);
- per le PMI, audit energetici accreditati; per le piccole imprese a media capitalizzazione, gli audit energetici accreditati, esclusi gli audit energetici obbligatori effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE<sup>12</sup>;
- valutazioni della prestazione energetica degli edifici;
- servizi di gestione dell'energia;
- contratti di rendimento energetico;
- investimenti da parte delle società di servizi energetici (ESCO) in apparecchiature per l'esecuzione dei contratti di risparmio energetico.

### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

(A) nel caso dei punti 2.2.1 e 2.2.3, altra documentazione tecnica ex ante, ad esempio:

- ✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O
- ✓ attestato di prestazione energetica; O
- ✓ audit energetico; O
- ✓ valutazione tecnica/parere tecnico;

in ogni caso, l'esecuzione spetta a un certificatore professionista esterno;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;

<sup>12</sup> Va osservato che la direttiva 2012/27/UE esclude le PMI dal suo ambito di applicazione.



B) nel caso del paragrafo 2.2.2:

- ✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O
- ✓ altra documentazione tecnica, compresi i parametri tecnici (ad esempio il valore U), a seconda dei casi, delle misure individuali pertinenti; O
- ✓ descrizione dell'investimento;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;

C) in caso di attività accessorie (paragrafo 2.2.A):

- ✓ documenti comprovanti i servizi da fornire;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- La documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.



## 2.3| Edifici verdi ed efficienti sotto il profilo energetico - residenziali

### **Criterio di ammissibilità n. 2.3**

Investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali, che si traducono in prestazioni energetiche minime qualificanti o nel raggiungimento di soglie minime.

#### **CHE COSA è ammissibile**

##### **2.3.1 Investimenti nelle misure di ristrutturazione di edifici residenziali/unità immobiliari**

(A) La ristrutturazione degli edifici è conforme ai requisiti applicabili per le ristrutturazioni importanti di cui alle regolamentazioni nazionali e regionali in materia di edilizia applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia); O

(B) se i risparmi nella domanda di energia primaria sono almeno pari al 30% rispetto alle prestazioni di base prima della ristrutturazione, laddove non si tenga conto delle riduzioni della domanda netta di energia primaria attraverso fonti di energia rinnovabile.

Gli investimenti ammissibili di questa categoria sono quelli che contribuiscono al miglioramento dell'efficienza energetica e ai lavori accessori (tra cui i lavori inerenti alla salute e alla sicurezza).

**2.3.2 Investimenti nella ristrutturazione di edifici residenziali da un elenco predefinito di misure standardizzate di ristrutturazione edilizia/apparecchiature ammissibili: come descritto nel criterio di ammissibilità n. 2.2.2 ad eccezione del paragrafo 2.2.2, punto B.3, lettera i), che non è applicabile.**

**2.3.A Sono inoltre ammissibili le attività accessorie seguenti relative a uno qualsiasi dei sottocriteri di ammissibilità di cui al criterio di ammissibilità n. 2.3:**

- servizi di installazione e relative spese;
- consulenze tecniche (architetti, consulenti per l'energia, simulazione energetica, gestione di progetti, produzione di attestati di prestazione energetica (APE), formazione dedicata ecc.);
- valutazioni della prestazione energetica degli edifici;
- servizi di gestione dell'energia;
- contratti di rendimento energetico.

#### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:



per le operazioni del destinatario finale ai sensi del paragrafo 2.3.1, altra documentazione tecnica ex ante, ad esempio:

- ✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O
- ✓ attestato di prestazione energetica; O
- ✓ audit energetico; O
- ✓ certificazione tecnica;

in ogni caso, l'esecuzione spetta a un certificatore professionista esterno;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;

per le operazioni del destinatario finale di cui al paragrafo 2.3.2:

- ✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O
- ✓ altra documentazione tecnica, compresi i parametri tecnici (ad esempio il valore U), a seconda dei casi, delle misure individuali pertinenti; O
- ✓ descrizione dell'investimento;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;

in caso di attività accessorie (paragrafo 2.3.A),

- ✓ documenti comprovanti i servizi da fornire;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- La documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.



## 2.4| Efficienza energetica industriale

### criterio di ammissibilità n. 2.4

2.4.1 Investimenti in misure standardizzate di efficienza energetica da un elenco predefinito.

2.4.2 Investimenti in tecnologie, attrezzature o macchinari che riducono in modo significativo il consumo di energia/le emissioni di gas a effetto serra (comprese le sostituzioni).

#### CHE COSA è ammissibile

#### 2.4.1 Investimenti in misure standardizzate di efficienza energetica da un elenco predefinito

**(A) Investimento nell'acquisto/installazione di uno qualsiasi degli elementi dell'elenco delle misure predefinite standardizzate in materia di efficienza energetica/delle apparecchiature ammissibili di cui al criterio di ammissibilità n. 2.2.2.**

**(B) Investimenti in relazione alla produzione di:**

- apparecchi per uso domestico (ad esempio lavatrici, lavastoviglie) e apparecchi di riscaldamento degli ambienti o dell'acqua classificati nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, o in classi più elevate, come stabilito in un atto delegato ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 o della direttiva 2010/30/UE;
- finestre efficienti sotto il profilo energetico (valore U pari o inferiore a 1,0 W/m<sup>2</sup>K);
- porte con valore U pari o inferiore a 1,2 W/m<sup>2</sup>K;
- sistemi di pareti esterne con valore U pari o inferiore a 0,5 W/m<sup>2</sup>K;
- prodotti isolanti con valore lambda pari o inferiore a 0,06 W/mK;
- sorgenti luminose classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
- impianti di riscaldamento degli ambienti e dell'acqua calda per uso domestico classificati nelle due

classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1369 e degli atti delegati adottati a norma di tale regolamento;

- sistemi di raffrescamento e ventilazione classificati nelle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percentuale significativa dei prodotti, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
- dispositivi di controllo della presenza e della luce diurna per i sistemi di illuminazione;



- pompe di calore conformi ai criteri di vaglio tecnico (a) refrigerante; soglia: il potenziale di riscaldamento globale non supera 675; b) sono soddisfatti i requisiti di efficienza energetica stabiliti nei regolamenti di esecuzione di cui alla direttiva 2009/125/CE);
- sistemi di automazione e controllo a risparmio energetico per edifici residenziali e non residenziali;
- prodotti per la contabilizzazione del calore e per il controllo termostatico di singole abitazioni collegate a impianti di teleriscaldamento, per singoli appartamenti collegati a impianti di riscaldamento centralizzato che servono l'intero edificio, e per impianti di riscaldamento centralizzato;
- scambiatori di teleriscaldamento e sottostazioni conformi all'attività di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, ad eccezione di quelli che utilizzano gas naturale;
- prodotti per il monitoraggio e la regolazione intelligenti dell'impianto di riscaldamento e sensori.

**C) Sono inoltre ammissibili le attività accessorie seguenti relative al criterio di ammissibilità n. 2.4.1:**

- servizi di installazione e relative spese;
- consulenze tecniche (architetti, consulenti per l'energia, simulazione energetica, gestione di progetti, produzione di attestati di prestazione energetica (APE), formazione dedicata ecc.);
- per le PMI, audit energetici accreditati; per le piccole imprese a media capitalizzazione, gli audit energetici accreditati, esclusi gli audit energetici obbligatori effettuati per conformarsi alla direttiva 2012/27/UE<sup>9</sup>;
- valutazioni della prestazione energetica degli edifici;
- servizi di gestione dell'energia;
- contratti di rendimento energetico;
- investimenti da parte delle società di servizi energetici (ESCO) in apparecchiature per l'esecuzione dei contratti di risparmio energetico.

**2.4.2. Investimenti in tecnologie, apparecchiature, apparecchi, sistemi o processi che modificano gli impianti esistenti e riducono in modo significativo il consumo di energia/le emissioni di gas a effetto serra, compresi gli investimenti nella sostituzione di tecnologie, apparecchiature, macchine esistenti che consentono una diminuzione del consumo di energia (kWh) o una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.**

**Ai fini dei criteri della garanzia per la sostenibilità, per riduzione significativa si intende almeno il 30% di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di consumo di energia.**

**(A) Nel caso dell'efficienza energetica industriale, diminuzione del consumo di energia (kWh) di almeno il 30% o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 30%.**

Tali investimenti possono comprendere l'installazione, l'aggiornamento o l'ammodernamento di:



- apparecchiature elettriche;
- condensatore degli effluenti gassosi, in particolare su impianti bioenergetici;
- motori elettrici con VSD (variante di velocità);
- VSD;
- macchine, compressori, gru;
- impianti di stoccaggio per impianti bioenergetici al fine di prevenire la perdita di potere calorifico della biomassa;
- apparecchiature di trasformazione;
- linee di produzione.

Nel caso in cui l'investimento comporti un aumento della produzione (ad esempio un aggiornamento della linea di produzione), è possibile calcolare la diminuzione del consumo di energia (kWh) di almeno il 30% o la riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 30% per unità di produzione.

**(B) Esempi di investimenti nel caso di destinatari finali che operano nel settore agricolo:**

- la sostituzione di macchine agricole semoventi o a trazione (agricole/forestali) (pesanti e leggere) se è possibile dimostrare una riduzione sostanziale (minimo 10%) delle emissioni di gas a effetto serra.  
NB: le apparecchiature/i macchinari sono ammissibili solo se si acquistano apparecchiature/macchinari nuovi migliori della categoria (ai fini del presente criterio, per "migliori della categoria" si intendono apparecchiature/macchinari conformi alla norma sulle emissioni fase V (UE)/Final Tier 4 (USA) o alle future norme applicabili soggette a modifica normativa);
- ammodernamento delle reti/dei sistemi di irrigazione esistenti che comportano risparmi energetici (almeno il 30%), comprese le apparecchiature abbinate a tali investimenti;
- investimenti nell'aggiornamento o nell'ammodernamento delle apparecchiature di trasformazione per ridurre del 30% le emissioni di gas a effetto serra o il consumo di energia.

NB: i nuovi sistemi di irrigazione e/o l'espansione dei sistemi di irrigazione esistenti sono ammissibili solo se il destinatario finale può dimostrare, mediante la documentazione pertinente, il rispetto delle norme nazionali/autorizzazioni preventive in merito all'estrazione di acque dolci superficiali e sotterranee/al buono stato dei corpi idrici.

**2.4.A Attività di RSI a sostegno dell'efficienza energetica.**

In tutti i casi le attività dovrebbero mirare a promuovere la riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra rispetto alle pratiche attuali, salvo nei casi in cui la pratica attuale sia già a basse emissioni di carbonio e le attività siano incentrate sullo sviluppo di tecnologie, servizi o soluzioni a emissioni di carbonio ugualmente basse o inferiori che presentino nuovi vantaggi, quali costi inferiori o maggiore facilità di utilizzo;



sono escluse le attività che sostengono direttamente la prospezione, l'estrazione, la trasformazione o il trasporto di combustibili fossili, o la produzione di energia elettrica mediante combustibili fossili (con l'eccezione delle tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio).  
Per gli impianti di dimostrazione, il soggetto che esegue la RSI deve effettuare una valutazione delle emissioni di gas a effetto serra durante il ciclo di vita calcolata utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE della Commissione o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018 o la norma ISO 14064-1:2018.

### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

• Applicabilità:	Tipo di verifica
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4.1</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O</li> <li>✓ altra documentazione tecnica, compresi i parametri tecnici (ad esempio il valore U), a seconda dei casi, delle misure individuali pertinenti; O</li> <li>✓ in caso di attività accessorie, documenti comprovanti i servizi da fornire; O</li> <li>✓ descrizione dell'investimento;</li> </ul> <p style="text-align: center;">E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4.2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O</li> <li>✓ altra documentazione tecnica, compresi i parametri tecnici, a seconda dei casi; O</li> <li>✓ certificazione tecnica eseguita da un certificatore professionista esterno; O</li> <li>✓ piani interni di efficienza energetica certificati da un esperto tecnico accreditato interno O esterno o certificati nell'ambito di un sistema di gestione dell'energia (ad esempio la norma ISO 50001); O</li> <li>✓ riduzione ex ante dell'energia (o delle emissioni di gas a effetto serra o dei combustibili) certificata da fabbricanti, fornitori o installatori; O</li> <li>✓ descrizione dell'investimento;</li> </ul> <p style="text-align: center;">E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2.4.A</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Altra documentazione tecnica che descrive l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra/ridurre i costi/migliorare l'utilizzabilità; O</li> <li>✓ descrizione dell'investimento;</li> </ul> <p style="text-align: center;">E</p>



	✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.
<b>QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.</li> <li>• La documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.</li> <li>• Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.</li> </ul> <p>A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.</p>	

## 2.5| Mobilità a zero e a basse emissioni

### **Criterio di ammissibilità n. 2.5**

Investimenti in mezzi di trasporto a basse e/o zero emissioni, nel rinnovo e nella riqualificazione di mezzi e infrastrutture di trasporto per veicoli e navi a energia pulita e a emissioni zero.

#### **CHE COSA è ammissibile**

##### **Per i destinatari finali che sono persone fisiche**

##### **2.5.1 Veicoli**

Veicoli passeggeri interamente elettrici e a celle a combustibile a idrogeno, categorie di veicoli: M1, M2, M3.

M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.

Nel caso dei veicoli della categoria M1, il costo del veicolo, IVA esclusa, non deve superare i 60 000 EUR.



M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.

M3: veicoli adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate.

### **2.5.2 Dispositivi di mobilità personale**

Dispositivi di mobilità personale la cui propulsione proviene dall'attività fisica dell'utente (ad esempio biciclette), da un motore a zero emissioni (ad esempio monopattini elettrici) o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica (ad esempio biciclette elettriche); sono ammissibili soltanto i dispositivi che possono essere utilizzati sulle stesse infrastrutture pubbliche dedicate a biciclette o pedoni.

## **Per i destinatari finali che sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione**

### **2.5.1 Veicoli**

Veicoli per il trasporto di persone (categoria M), veicoli commerciali leggeri (N1 come i furgoni)

a) Per i veicoli M1 e N1:

a partire dal 1° gennaio 2026, esclusivamente veicoli con zero emissioni allo scarico (ad esempio elettrici, a idrogeno).

Nel caso dei veicoli della categoria M1, il costo del veicolo, IVA esclusa, non deve superare i 60 000 EUR;

b) altre categorie: veicoli con zero emissioni allo scarico (ad esempio elettrici, a idrogeno).

### **2.5.2 Ciclomotori (L)**

Per i veicoli della categoria L:  
veicoli con zero emissioni allo scarico (tra cui a idrogeno, a celle a combustibile, elettrici).

### **2.5.3 Veicoli pesanti (N2 e N3)**

Per i veicoli delle categorie N2 e N3:

1. Veicoli pesanti: veicoli N2, quali definiti dal regolamento (UE) 2019/1242 (regolamento sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli pesanti), peso massimo a pieno carico < 7,5 t:

- i) I veicoli pesanti a emissioni dirette zero che emettono meno di 1 g CO<sub>2</sub>/kWh o meno di 1 g CO<sub>2</sub>/km.



2. Veicoli pesanti: veicoli N2 e N3, quali definiti dal regolamento (UE) 2019/1242 (regolamento sulle emissioni di CO<sub>2</sub> per i veicoli pesanti), peso massimo a pieno carico > 7,5 t:

- i. veicoli pesanti a zero emissioni dirette che emettono, nel caso di veicoli di categoria N2, meno di 1 g CO<sub>2</sub>/kWh o di 1 g CO<sub>2</sub>/km; nel caso di veicoli della categoria N3, meno di 1 g CO<sub>2</sub>/kWh;
- ii. veicoli pesanti a basse emissioni con emissioni specifiche dirette di CO<sub>2</sub> inferiori al 50% delle emissioni di CO<sub>2</sub> di riferimento di tutti i veicoli dello stesso sottogruppo, come indicato nella tabella seguente (colonna 50% del valore di riferimento CO<sub>2</sub> [g/tkm]).

Tabella dei veicoli pesanti (autocarri)

Descrizione del gruppo	Gruppo di veicoli	Sottogruppo di veicoli	50% del valore di riferimento CO <sub>2</sub> [g/tkm]
Autocarri rigidi* con una configurazione degli assi 4 x 2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile > 16 t	4	4-UD	153,61
		4-RD	98,58
		4-LH	52,98
Trattori** con una configurazione degli assi 4 x 2 e una massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile > 16 t	5	5-RD	42,00
		5-LH	28,30
Autocarri rigidi* con una configurazione degli assi 6 x 2	9	9-RD	55,49
		9-LH	32,58
Trattori** con una configurazione degli assi 6 x 2	10	10-RD	41,63
		10-LH	29,13

\* "autocarro rigido": un autocarro non progettato né costruito per trainare un semirimorchio;  
 \*\* "trattore": un trattore in un autocarro articolato progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi.

#### 2.5.4 Trasporto per vie navigabili

##### 1 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne:

- i. emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> pari a zero;
- ii. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 le navi sono ammissibili se l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave durante un periodo di riferimento non<sup>13</sup> supera 76,4 g CO<sub>2</sub>e/MJ.

##### 2 Trasporto di merci per vie d'acqua interne:

- i. emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> pari a zero;

<sup>13</sup> L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è verificata da un verificatore FuelEU accreditato e calcolata secondo la metodologia prevista da tale regolamento e applicata a tutta l'energia usata dalla nave in un anno civile. Anche le navi non contemplate dal regolamento FuelEU possono ottenere tali informazioni dai verificatori FuelEU.



- ii. altre navi adibite alla navigazione interna sono ammissibili se le emissioni dirette sono inferiori a 28,30 g CO<sub>2</sub>/tkm;
- iii. Dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 altre navi adibite alla navigazione interna sono ammissibili se l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave durante un periodo di riferimento non<sup>14</sup> supera 76,4 g CO<sub>2</sub>e/MJ.

### 3 Trasporto marittimo e costiero di merci:

- i. emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> pari a zero;
- ii. Qualora non sia tecnologicamente o economicamente fattibile soddisfare il criterio dell'azzeramento dello scarico diretto, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 sono ammissibili le navi che:
  - a. Per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EEDI, hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 20 % rispetto ai requisiti dell'EEDI applicabili al 1° aprile 2022 e:
    - possono essere inseribili all'ormeggio;
    - per le navi alimentate a gas, dimostrare l'uso di misure e tecnologie per mitigare le emissioni di metano e/o protossido di azoto al di sotto di 7.65 gCO<sub>2</sub>e/MJ<sup>15</sup>;
  - b. Oltre a raggiungere un valore dell'indice di efficienza energetica delle navi esistenti (EEXI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti EEXI applicabili al 1° aprile 2022, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EEXI l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo durante un periodo di riferimento non<sup>16</sup> supera 76,4 g CO<sub>2</sub>e/MJ.

### 4 Trasporto marittimo e costiero di passeggeri:

- i. emissioni dirette (dallo scarico) di CO<sub>2</sub> pari a zero;
- ii. Qualora non sia tecnologicamente o economicamente fattibile soddisfare il criterio dell'azzeramento dello scarico diretto, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 sono ammissibili le navi che:
  - a. hanno raggiunto un valore dell'indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI) inferiore del 20 % rispetto ai requisiti EEDI applicabili al 1° aprile 2022 e:
    - possono essere inseribili all'ormeggio;

<sup>14</sup> L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è verificata da un verificatore FuelEU accreditato e calcolata secondo la metodologia prevista da tale regolamento e applicata a tutta l'energia usata dalla nave in un anno civile. Anche le navi non contemplate dal regolamento FuelEU possono ottenere tali informazioni dai verificatori FuelEU.

<sup>15</sup> Metano e protossidi di azoto stabiliti in conformità alla risoluzione MEPC.402 (83) — ORIENTAMENTI per le misurazioni al banco di prova e a bordo di EMISSIONI DI METANO (CH<sub>4</sub>) E/O DI OXIDE nitroso (N<sub>2</sub>O) da ENGINE MARINE DI DIESEL, o qualsiasi versione aggiornata.

<sup>16</sup> L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è verificata da un verificatore FuelEU accreditato e calcolata secondo la metodologia prevista da tale regolamento e applicata a tutta l'energia usata dalla nave in un anno civile. Anche le navi non contemplate dal regolamento FuelEU possono ottenere tali informazioni dai verificatori FuelEU.



— per le navi alimentate a gas, dimostrare l'uso di misure e tecnologie per mitigare le emissioni di metano e/o protossido di azoto al di sotto di 7.65 gCO<sub>2</sub>e/MJ<sup>17</sup>;

- b. Oltre a raggiungere un valore dell'indice di efficienza energetica delle navi esistenti (EEXI) inferiore del 10 % rispetto ai requisiti dell'EEXI applicabili al 1° aprile 2022, per le navi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'EEXI l'intensità media annua dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo durante un periodo di riferimento non<sup>18</sup> supera 76,4 g CO<sub>2</sub>e/MJ.

### **5 Riqualificazione delle navi per il trasporto di merci e passeggeri per vie d'acqua interne:**

- i. Per le navi adibite al trasporto di merci per vie d'acqua interne: l'attività di ammodernamento riduce il consumo di carburante di almeno il 15 % espresso per unità di energia per tonnellata/chilometro, come dimostrato da un calcolo comparativo per le zone di navigazione rappresentative (compresi i profili di carico rappresentativi) in cui la nave deve operare o dai risultati di prove o simulazioni su modello;
- ii. Per le navi adibite al trasporto interno di passeggeri: l'attività di ammodernamento riduce il consumo di carburante della nave da passeggeri destinata alla navigazione interna di almeno il 15% espresso per unità di energia per viaggio completo (crociera passeggeri completa), come dimostrato da un calcolo comparativo per le zone di navigazione rappresentative (compresi i profili di carico rappresentativi e l'attracco) in cui la nave deve operare o dai risultati di prove o simulazioni su modello.

### **6 Riqualificazione delle navi passeggeri e da carico marine e costiere:**

L'attività di ammodernamento soddisfa uno o più dei seguenti criteri:

- i. riduce il consumo di carburante della nave di almeno il 15 % espresso in grammi di carburante per tonnellate di portata lorda per miglio nautico per le navi merci o per tonnellata di stazza lorda per miglio nautico per le navi passeggeri, come dimostrato da dinamiche computazionali dei fluidi (CFD), prove sui serbatoi o calcoli ingegneristici analoghi;
- ii. consente alle navi di raggiungere un valore dell'indice di efficienza energetica delle navi esistenti (EEXI) inferiore di almeno il 10 % rispetto ai requisiti EEXI applicabili al 1° gennaio 2023 e se le navi sono in grado di funzionare con combustibili a zero emissioni dirette (dallo scarico) e sono in grado di ricaricarsi all'ormeggio.

In ogni caso, le navi non sono costruite, riqualificate e acquisite con l'esplicita intenzione di trasportare o immagazzinare principalmente combustibili fossili per tutta la durata del progetto.

<sup>17</sup> Metano e protossidi di azoto stabiliti in conformità alla risoluzione MEPC.402 (83) — ORIENTAMENTI per le misurazioni al banco di prova e a bordo di EMISSIONI DI METANO (CH<sub>4</sub>) E/O DI OXIDE nitroso (N<sub>2</sub>O) da ENGINE MARINE DI DIESEL, o qualsiasi versione aggiornata.

<sup>18</sup> L'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo da una nave è verificata da un verificatore FuelEU accreditato e calcolata secondo la metodologia prevista da tale regolamento e applicata a tutta l'energia usata dalla nave in un anno civile. Anche le navi non contemplate dal regolamento FuelEU possono ottenere tali informazioni dai verificatori FuelEU.



### 2.5.5 Ferrovia

1. Infrastruttura ferroviaria e i relativi sottosistemi (sottosistemi infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento di bordo e controllo-comando e segnalamento a terra);
2. terminal per il trasporto di merci e passeggeri che collegano altri modi di trasporto alla ferrovia;
3. materiale rotabile (elettrico, a idrogeno) a emissioni zero per ferrovia, compresi vagoni bimodali (propulsione ibrida) e vagoni merci e carrozze per il trasporto di passeggeri che non hanno trazione propria.

In ogni caso, non sarà fornito alcun sostegno a infrastrutture e materiale rotabile con l'intenzione esplicita di trasportare o immagazzinare prevalentemente combustibili fossili per tutta la durata del progetto.

### 2.5.6 Aviazione

1. Assistenza a terra e movimentazione merci, tra cui:
  - i. veicoli e apparecchiature per la movimentazione a terra a zero emissioni di carbonio (ad esempio elettrici, a idrogeno), quali automobili, autobus, rimorchiatori, caricatori a nastro, trattori per bagagli, veicoli antighiaccio, spazzaneve, scale mobili per passeggeri, transpallet aeroportuali, caricatori per ponte principale e inferiore, trattori elettrici, unità di alimentazione a terra, carrelli refrigerati per container e altro;
  - ii. fornitura di energia elettrica e di aria condizionata agli aeromobili in sosta;
2. aeromobili di piccole dimensioni a emissioni zero (ad esempio velivoli elettrici, a idrogeno, elicotteri, droni per il trasporto; meno di 20 posti, con e senza equipaggio);

nel settore dei carburanti sostenibili per l'aviazione: produzione di biocarburanti<sup>19</sup> e idrogeno (tra cui i combustibili sintetici a base di idrogeno)<sup>20</sup>, comprese le apparecchiature, le

<sup>19</sup> A condizione che siano rispettate le caratteristiche seguenti:

- i biocarburanti sono prodotti a partire dalle materie prime sostenibili elencate nell'allegato IX, parti A e B, della direttiva (UE) 2018/2001 (possono essere previste eccezioni per lo sviluppo e la dimostrazione di processi innovativi, caso per caso);
- la produzione di biocarburanti per il trasporto è conforme agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001, pari al 65% per i prodotti in questione. La produzione di elettricità/calore/raffrescamento da bioenergia, come indicato nelle attività 14, 15 e 16 della sezione energia della presente guida, è conforme agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 10, della direttiva (UE) 2018/2001, ossia dell'80%. I metodi di calcolo dovrebbero tenere conto dell'atto delegato sulla tassonomia dell'UE e delle disposizioni della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili in materia di cattura di CO<sub>2</sub>, ove e se del caso;
- le materie prime della biomassa, se provenienti dall'interno dell'UE, sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 (in particolare all'articolo 29) e al regolamento (UE) n. 995/2010 sul legno;
- le materie prime della biomassa, se provenienti da paesi extra UE, sono in linea con i principi dei criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale deve, come minimo, essere certificata o allineata (ad esempio, tabella di marcia) alle norme internazionali di certificazione forestale sostenibile (ad esempio FSC/PEFC) ed essere allineata al regolamento (UE) n. 995/2010 sul legno.

<sup>20</sup> A condizione che siano rispettati i criteri seguenti: riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno [che si traduce in emissioni di gas serra nel ciclo di vita inferiori a 3 t CO<sub>2</sub>e/tH<sub>2</sub>] e del 70% per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO<sub>2</sub>e/MJ in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001.



infrastrutture e i servizi per la produzione di tali biocarburanti e idrogeno<sup>21</sup>, nonché fabbricazione di apparecchiature per l'uso dell'idrogeno<sup>22</sup>.

### 2.5.7. Dispositivi di mobilità personale

Dispositivi di mobilità personale la cui propulsione proviene dall'attività fisica dell'utente (ad esempio biciclette), da un motore a zero emissioni (ad esempio monopattini elettrici) o da una combinazione di motore a zero emissioni e attività fisica (ad esempio biciclette elettriche); sono ammissibili solo i dispositivi che possono essere utilizzati sulle stesse infrastrutture pubbliche dedicate a biciclette o pedoni.

### 2.5.8 Infrastrutture e componenti chiave dei veicoli elettrici

Infrastrutture dedicate alla gestione di veicoli, aeromobili, navi o dispositivi di mobilità personale con zero emissioni di CO<sub>2</sub> allo scarico: punti di ricarica elettrica, potenziamenti della connessione alla rete elettrica, stazioni di rifornimento dell'idrogeno o sistemi di strade elettrificate.

Infrastrutture e installazioni dedicate al trasbordo intermodale di merci: infrastrutture terminali e sovrastrutture per carico, scarico e trasbordo di merci.

Investimenti nella progettazione, nella fabbricazione, nella distribuzione e nella manutenzione di componenti chiave dei veicoli elettrici, quali batterie e motori elettrici.

### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ altra documentazione tecnica: manuale/certificato attestante il tipo di infrastruttura di trasporto e le emissioni di CO<sub>2</sub> e verifica da parte dell'intermediario finanziario della soglia o delle soglie pertinenti; O
- ✓ documentazione tecnica della relazione PDF; O
- ✓ solo per il rinnovo e la riqualificazione delle navi, altra documentazione tecnica: certificazione tecnica eseguita da un certificatore professionista esterno;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.

<sup>21</sup> Le apparecchiature contemplate comprendono: 1) elettrolizzatori per la produzione di idrogeno; 2) apparecchiature per la cattura del carbonio.

<sup>22</sup> Le apparecchiature contemplate comprendono le celle a combustibile a idrogeno.



- La documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.



## 2.6| TIC verdi per la mitigazione dei cambiamenti climatici

### **Criterio di ammissibilità n. 2.6**

Sviluppare o adottare tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) verdi e soluzioni, strumenti, apparecchiature e applicazioni digitali che consentano una riduzione del consumo di energia/delle emissioni inquinanti o contribuiscano agli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.

#### **CHE COSA è ammissibile**

#### **(A) Rendere più ecologico il settore delle TIC**

##### **A.1 Centri dati verdi**

Trattamento dati, hosting e attività correlate che rispettano le condizioni seguenti:

- i. sono state introdotte tutte le pratiche pertinenti elencate come "pratiche previste" nella versione più recente del Codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati<sup>23</sup>, o nel documento CEN-CENELEC CLC TR50600-99-1 "Data centre facilities and infrastructures - Part 99-1: Recommended practices for energy management". L'attuazione di tali pratiche è verificata da un certificatore professionista esterno e sottoposta ad audit almeno ogni tre anni;
- ii. laddove una pratica prevista non sia considerata pertinente a causa di vincoli fisici, logistici, di pianificazione o di altro tipo, è fornita una spiegazione del motivo per cui tale pratica non è applicabile o attuabile. Le migliori pratiche alternative del codice di condotta europeo sull'efficienza energetica dei centri di dati o altre fonti equivalenti possono essere identificate come alternative dirette qualora consentano risparmi energetici analoghi;
- iii. il potenziale di riscaldamento globale (GWP) dei refrigeranti utilizzati nel sistema di raffreddamento del centro di dati non supera 675.

#### **(B) Soluzioni TIC connesse alla sostenibilità:**

**B.1) soluzioni TIC per le reti energetiche decarbonizzate, qualora tali soluzioni siano utilizzate per consentire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o una riduzione dell'energia di almeno il 30%, quali:**

- 1) piattaforme e flussi di dati efficienti sotto il profilo energetico;
- 2) supercalcolo, IA e algoritmi blockchain efficienti sotto il profilo energetico;
- 3) digitalizzazione delle reti decarbonizzate;
- 4) soluzioni basate sui big data per l'energia;
- 5) semiconduttori.

<sup>23</sup> [2021 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency | E3P \(europa.eu\)](#).



## **B.2) Reti intelligenti e relative soluzioni TIC:**

### **tecnologie intelligenti (compresi l'internet delle cose e l'IA) per:**

- 1) automazione delle reti intelligenti;
- 2) distribuzione flessibile dell'energia;
- 3) contatori intelligenti;
- 4) suite di software per reti intelligenti in tempo reale.

### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

Per le operazioni del destinatario finale di cui al punto A):

- ✓ altra documentazione tecnica;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Per le operazioni del destinatario finale di cui al punto B.1):

- ✓ altra documentazione tecnica: certificazione esterna con riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra o riduzione dell'energia;

E

- controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Per le operazioni del destinatario finale di cui al punto B.2):

- ✓ verifica da parte dell'intermediario finanziario secondo il suo processo di sottoscrizione, sulla base del piano aziendale/di progetto del destinatario finale;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Se del caso, la documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.



## 3| Investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici

### 3.1| Resilienza climatica

#### **Criterio di ammissibilità n. 3.1**

Investimenti che consentono una maggiore resilienza climatica dell'impresa o del territorio ai cambiamenti climatici e agli eventi legati al clima e/o che riducono le vulnerabilità climatiche per l'agricoltura.

#### **CHE COSA è ammissibile**

Gli investimenti devono rispettare le norme di protezione ambientale dell'UE, non dovrebbero bloccare attività che compromettono gli obiettivi ambientali a lungo termine e le soluzioni basate sulla natura dovrebbero essere considerate prioritarie.

Tra tali investimenti figurano:

- (A) investimenti per ridurre le vulnerabilità climatiche nel settore agricolo:
- i. colture resistenti alla siccità/alle inondazioni (secondo le strategie e/o i piani nazionali/regionali/locali/urbani di adattamento ai cambiamenti climatici)/nuova varietà di colture;
  - ii. stoccaggio del raccolto;
  - iii. misure relative all'agricoltura di precisione correlate all'adattamento ai cambiamenti climatici, comprese soluzioni digitali o altre applicazioni per il monitoraggio e la previsione meteorologici e idrologici;
  - iv. tecnologie di irrigazione a pressione mediante spruzzatore, a goccia o altri sistemi a goccia altamente efficienti;
  - v. regolazione della temperatura per il bestiame;
  - vi. uso del digestato come fonte locale di nutrienti e fertirrigazione, in relazione alla produzione di biogas/biometano;
  - vii. altri investimenti con un aumento significativo della resilienza climatica delle attività e delle pratiche agricole, comprese soluzioni digitali o altre applicazioni;
- (B) investimenti in tecnologie digitali dedicate al rafforzamento della resilienza ai cambiamenti climatici, quali soluzioni digitali per il monitoraggio e la previsione meteorologici avanzati, tecnologie di comunicazione per la diffusione di informazioni relative al meteo e al clima e sistemi di allarme rapido;
- (C) investimenti in ricerca e innovazione per aumentare la resilienza all'adattamento ai cambiamenti climatici;



- (D) soluzioni basate sulla natura<sup>24</sup> e misure di gestione basate sugli ecosistemi, comprese le infrastrutture verdi e blu<sup>25</sup>, la prevenzione e il controllo delle inondazioni (ad esempio la costruzione/l'aggiornamento di dighe, l'espansione e/o l'aggiornamento delle strutture idrauliche per aumentare la capacità di scarico, la gestione delle acque meteoriche, le attività di preparazione alle catastrofi, i sistemi di allarme rapido, il ripristino degli ecosistemi, la gestione e la riduzione del rischio di catastrofi naturali ecc.) e i fenomeni di erosione;
- (E) misure specifiche necessarie per ridurre le vulnerabilità climatiche individuate nella valutazione del rischio climatico e definite nelle strategie e/o nei piani nazionali/regionali/comunali di adattamento ai cambiamenti climatici, anche per quanto concerne la gestione delle risorse idriche e l'agricoltura;
- (F) investimenti volti a ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici nelle città, in particolare quelli relativi alle isole di calore urbane (ad esempio tetti verdi e freddi, introduzione di materiali ad alta riflettanza solare ed emettitori infrarossi su facciate, tetti e pavimentazioni, dispositivi di schermatura esterni, foreste urbane ecc.);
- (G) investimenti nella protezione dei locali e del capitale naturale del destinatario finale dall'impatto di eventi meteorologici estremi, compresi quelli legati alla temperatura (ad esempio raffrescamento mediante ventilazione), al vento e all'acqua (ad esempio pavimentazione permeabile, paratoie, valvole anti-allagamento e coperture di mattoni forati);
- (H) qualsiasi altro investimento che favorisce l'adattamento ai cambiamenti climatici di altre imprese o entità (incluse attività di fabbricazione, acquisto, installazione, progettazione, promozione o per consentire la diffusione e l'attuazione).

### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ documentazione tecnica della relazione PDF (se disponibile); O
- ✓ descrizione dell'investimento: per il paragrafo 3.1, punto A, lettera i) e per il punto 3.1, punto E), compreso il riferimento a strategie e/o piani nazionali/regionali/locali/urbani di adattamento ai cambiamenti climatici;

E

<sup>24</sup> Le soluzioni basate sulla natura si definiscono come "soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che sono convenienti, forniscono al contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza. Tali soluzioni apportano una presenza maggiore, e più diversificata, della natura nonché delle caratteristiche e dei processi naturali nelle città e nei paesaggi terrestri e marini, tramite interventi sistemici adattati localmente ed efficienti sotto il profilo delle risorse". Pertanto le soluzioni basate sulla natura favoriscono la biodiversità e sostengono la fornitura di una serie di servizi ecosistemici.

<sup>25</sup> Conformemente alla strategia dell'UE per le infrastrutture verdi (COM(2013) 249 final), le infrastrutture verdi (e blu) sono una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici. Ne fanno parte gli spazi verdi (o blu, nel caso degli ecosistemi acquatici) e altri elementi fisici in aree sulla terraferma (incluse le aree costiere) e marine. Sulla terraferma, le infrastrutture verdi sono presenti in un contesto rurale e urbano.



- ✓ per il paragrafo 3.1, punto A), lettera iv), la prova delle autorizzazioni/della conformità alla legislazione ambientale nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - documentazione del progetto di irrigazione preparata esclusivamente da "ingegneri di pianificazione idrologica" autorizzati dalle autorità nazionali; O
  - un certificato delle autorità nazionali di regolamentazione delle acque (che gestiscono i diritti di utilizzo delle acque sui corpi idrici) in relazione alla disponibilità di acqua per l'irrigazione; O
  - autorizzazione allo sfruttamento delle acque rilasciata per il funzionamento annuale del sistema di irrigazione;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Se del caso, la prova delle autorizzazioni/della conformità alla legislazione ambientale nazionale deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.



## 4| Investimenti connessi alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti

### 4.1| Uso sostenibile dei materiali

#### criterio di ammissibilità n. 4.1

- 1) Investimenti che contribuiscono alla transizione verso l'economia circolare, consentendo una riduzione dell'uso di materie prime primarie e/o un uso più elevato di materiali secondari rispetto alla pratica esistente.
- 2) Investimenti in attività chiave per il risparmio netto delle risorse attraverso il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento, la rifabbricazione, il cambio di destinazione o il riciclaggio.

#### CHE COSA è ammissibile

##### **4.1.1 Investimenti che contribuiscono alla transizione verso un'economia circolare, consentendo una riduzione dell'uso di materie prime primarie e/o un uso più elevato di materiali secondari rispetto alla pratica esistente**

Progetti/investimenti quali:

- i. che consentono una riduzione dell'uso di materie prime primarie di almeno il 20%, compresa la sostituzione dei materiali vergini con materiali secondari/riciclati o con i rifiuti o con prodotti provenienti da altri processi industriali;
- ii. che consentono un uso più elevato di materie prime secondarie, rifiuti o sottoprodotti provenienti da altri processi industriali di almeno il 20% rispetto alla pratica attuale, in ogni caso non inferiore al 20% dell'uso complessivo;
- iii. investimenti nella fabbricazione di prodotti con comprovata riciclabilità superiore, riciclabilità del prodotto superiore all'80%;
- iv. investimenti nello sviluppo e nella produzione di biomateriali riciclabili o compostabili per almeno l'80%.

##### **4.1.2 Investimenti in attività chiave per il risparmio netto delle risorse attraverso il riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento, la rifabbricazione, il cambio di destinazione o il riciclaggio**

Progetti/investimenti quali:

- i. ricondizionamento, riqualificazione e rifabbricazione di prodotti/beni mobili a fine vita o ridondanti;



- ii. imprese che svolgono un'attività principale/investono nel riutilizzo e nella riparazione di prodotti di consumo (ad esempio abbigliamento, mobili, biciclette, elettrodomestici).

### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

Per le operazioni del destinatario finale conformi al criterio di ammissibilità 4.1.1, la valutazione si basa su:

- ✓ altra documentazione tecnica, quale: valutazione/certificazione esterna che dimostri
  - i) la riduzione delle materie prime primarie, ii) un maggiore uso di materie prime secondarie, rifiuti o sottoprodotti provenienti da altri processi industriali in linea con le soglie pertinenti, a seconda dei casi, iii) riciclabilità del prodotto superiore all'80% o iv) riciclabilità o compostabilità all'80% o superiore per i biomateriali;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Per le operazioni del destinatario finale conformi al criterio di ammissibilità 4.1.2, la valutazione si basa su:

- ✓ verifica da parte dell'intermediario finanziario secondo il suo processo di sottoscrizione, che:
  1. il destinatario finale operi o l'investimento da finanziare sia classificato in uno dei settori seguenti definiti dal codice NACE Rev. 2.1<sup>26</sup>:
    - i. G47.79 commercio al dettaglio di articoli di seconda mano;
    - ii. C33.1 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo, macchinari e attrezzature;
    - iii. T95.1 Riparazione e manutenzione di computer e apparecchiature di comunicazione;
    - iv. T95.2 Riparazione e manutenzione di beni personali e per la casa; O
  2. il destinatario finale operi in un settore che, o l'investimento da finanziare, sostenga il risparmio netto di risorse attraverso il riutilizzo, il ricondizionamento, la rifabbricazione, il cambio di destinazione o il riciclaggio;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

<sup>26</sup> Nel caso in cui la NACE Rev. 2 sia ancora utilizzata, fare riferimento ai codici NACE inclusi per il 4.1 nella versione 1.3 del documento sui casi d'uso, disponibile all'indirizzo: sostenibilità — <https://www.eif.org/files/calls/en-sg-use-case-document-v1-3.pdf>



- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Se del caso, la documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.

## 4.2| Riduzione, raccolta e recupero dei rifiuti

### **Criterio di ammissibilità n. 4.2**

Investimenti nella raccolta differenziata di rifiuti, prodotti ridondanti, parti, materiali e residui al fine di consentire il riciclaggio, il riutilizzo, il recupero e/o la valorizzazione di alta qualità.

#### **CHE COSA è ammissibile**

Progetti/investimenti quali:

- (A) attrezzature, infrastrutture edili e di trasporto necessarie per organizzare la resa e il flusso inverso di prodotti e materiali agli impianti pertinenti per la riparazione, la ristrutturazione, la rifabbricazione, il riciclaggio o lo smantellamento;
- (B) attrezzature mobili (bidoni, container);
- (C) veicoli per la raccolta e il trasporto di rifiuti che consentano una raccolta e una gestione dei rifiuti di alta qualità, conformi almeno alla norma EURO V;
- (D) apparecchiature per la raccolta e la gestione dei rifiuti (compresa la raccolta differenziata o la cernita);
- (E) riutilizzo, riparazione, ristrutturazione, cambio di destinazione e rifabbricazione di prodotti a fine vita o ridondanti, beni mobili e relativi componenti che sarebbero altrimenti scartati;

gli investimenti relativi allo smaltimento di cui all'allegato I della direttiva 2008/98/CE<sup>27</sup> (ad esempio smaltimento in discarica, deposito permanente, incenerimento) non saranno oggetto del sostegno.

#### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

<sup>27</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02008L0098-20180705>.



✓ verifica da parte dell'intermediario finanziario, secondo il suo processo di sottoscrizione, che il destinatario finale operi o che l'attività finanziata sia classificata in uno dei settori seguenti definiti dai codici NACE Rev. 2.1<sup>28</sup>:

- i. E38.1 raccolta dei rifiuti;
- ii. E38.2 Recupero dei rifiuti;
- iii. G46.87 Vendita all'ingrosso di cascami e avanzi;

E

**5** altra documentazione tecnica: Se del caso, per qualsiasi requisito di soglia la verifica sarà effettuata mediante una valutazione tecnica/certificazione eseguita da un certificatore professionista esterno;

E

**6** controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Se l'investimento riguarda il recupero dei rifiuti o se un'impresa smaltisce i propri rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione, l'intermediario finanziario verifica se il destinatario finale dispone di un'autorizzazione o almeno di una registrazione presso le autorità nazionali/regionali/locali competenti (NB! Gli investimenti nei rifiuti pericolosi non sono autorizzati).

Se l'investimento riguarda la raccolta, il trasporto o l'uso di rifiuti provenienti da altri operatori per l'attività commerciale della società, l'intermediario finanziario verifica se il destinatario finale è registrato presso le autorità nazionali/regionali/locali competenti.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Se del caso, la documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.

<sup>28</sup> Nel caso in cui la NACE Rev. 2 sia ancora utilizzata, fare riferimento ai codici NACE inclusi per il 4.1 nella versione 1.3 del documento sui casi d'uso, disponibile all'indirizzo: [sostenibilità — caso d'uso v1-3.pdf](#)



## 4.3| Modelli di "prodotto come servizio", di riutilizzo e di condivisione che consentono strategie di economia circolare

### **Criterio di ammissibilità n. 4.3**

Modelli di "prodotto come servizio", riutilizzo e condivisione basati, tra l'altro, su leasing, pagamento in base all'uso, abbonamento o sistemi di restituzione del deposito, che consentono l'economia circolare.

#### **CHE COSA è ammissibile**

Tale criterio di ammissibilità si riferisce a modelli imprenditoriali quali leasing, pagamento in base all'uso, abbonamento o sistemi di restituzione del deposito, in cui i destinatari finali forniscono i prodotti o i servizi che consentono l'economia circolare. Questo include:

- (A) il leasing di prodotti con progettazione circolare (ad es. maggiore durabilità, modularità, facilità di smontaggio e riparazione);
- (B) clausole di restituzione del prodotto/bene alla fine del primo ciclo di vita, con successiva ristrutturazione/riparazione, per consentire il rinnovo del leasing per ulteriori cicli di vita in condizioni di qualità "come nuovo";
- (C) investimenti che sostituiscono o riducono in misura sostanziale il contenuto di sostanze preoccupanti in materiali, prodotti e beni.

#### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ verifica da parte dell'intermediario finanziario secondo il suo processo di sottoscrizione, sulla base dell'attività del destinatario finale;
- E
- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.



## 4.4| TIC verdi che consentono modelli imprenditoriali dell'economia circolare

### criterio di ammissibilità n. 4.4

Sviluppo/diffusione di strumenti, applicazioni e servizi che consentano modelli imprenditoriali di economia circolare.

#### CHE COSA è ammissibile

- (A) Strumenti TIC per la manutenzione e la riparazione predittive con l'obiettivo predominante di prolungare la vita dei prodotti;
- (B) soluzioni digitali per la tracciabilità dei materiali a sostegno del riciclaggio futuro;
- (C) strumenti e applicazioni digitali per agevolare la logistica del ricircolo (tracciatura, resa dei prodotti per il riutilizzo, la riparazione o il riciclaggio), migliorare l'efficienza circolare delle risorse ed evitare la produzione di rifiuti (ad es. rifiuti alimentari in ristoranti e negozi);
- (D) mercati virtuali per materie prime secondarie o prodotti di seconda mano/riparati/aggiornati;
- (E) soluzioni digitali che sostengano la creazione di nuovi sistemi di riciclaggio;
- (F) strumenti e applicazioni digitali per la sensibilizzazione/l'educazione dei consumatori e delle industrie in merito all'applicazione e ai benefici delle diverse strategie in materia di economia circolare;
- (G) servizi di consulenza alle aziende per la definizione di strategie, la preparazione e l'attuazione delle transizioni verso un'economia circolare;
- (H) transizione verso servizi di telecomunicazione fissa e mobile efficienti sotto il profilo energetico e dei materiali mediante l'adozione di principi dell'economia circolare nelle apparecchiature di telecomunicazione e nelle apparecchiature elettroniche di consumo (miglioramento della durabilità, del riutilizzo, dell'aggiornamento, della riparabilità, del ricondizionamento e del riciclaggio).

#### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ verifica da parte dell'intermediario finanziario secondo il suo processo di sottoscrizione, sulla base del piano aziendale/di progetto del destinatario finale;
- E
- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione



- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

## 5 | Investimenti connessi all'impatto ambientale e alla gestione sostenibile delle risorse naturali

### 5.1 | Risorse idriche

#### **Criterio di ammissibilità n. 5.1**

Investimenti nella gestione e nell'efficienza delle risorse idriche e nelle tecnologie correlate.

#### **CHE COSA è ammissibile**

Investimenti in:

#### **(A) ammodernamento delle infrastrutture se finalizzato a migliorare la conservazione, l'efficienza, il riutilizzo e la riduzione degli scarichi idrici:**

- i. sistemi di risparmio idrico e relativi componenti (incluse le tecnologie) che consentiranno di ridurre il consumo di acqua almeno del 10%;
- ii. installazione di nuove macchine, apparecchiature e raccordi moderni a risparmio idrico (ad esempio macchine per l'irrigazione, pompe, filtri, condutture, raccordi, sistemi di controllo remoto, stazioni meteorologiche, sonde di terra, contatori dell'acqua);
- iii. tecnologia di trattamento delle acque per il riutilizzo dell'acqua;
- iv. attuazione di misure derivanti dalla conformità a uno schema di certificazione, quali: norma EWS, <http://www.ewp.eu/ews-standard>, programma di certificazione della sostenibilità <https://www.wqa.org/Sustainability>;
- v. efficienza idrica degli edifici;
- vi. tecnologie di risparmio idrico (contatori intelligenti, tecnologie di controllo della pressione);
- vii. misurazione e monitoraggio del flusso e del livello idrico e monitoraggio della qualità dell'acqua;
- viii. miglioramento e digitalizzazione delle reti di monitoraggio delle acque;

#### **B) riduzione del deflusso, aumento della percolazione e misure di ritenzione:**

- i. raccolta di acque di dilavamento per l'impiego successivo;
- ii. misure di controllo del deflusso per migliorare l'infiltrazione;
- iii. investimenti per migliorare l'infiltrazione dell'acqua piovana;
- iv. sistemi di drenaggio, combinazione di drenaggio e ritenzione dell'acqua;
- v. miglioramento della gestione dei bacini idrografici;
- vi. stoccaggio dell'acqua (compreso l'isolamento) e raccolta (ad esempio progettazione e costruzione di un serbatoio, per la ritenzione e lo stoccaggio delle precipitazioni e delle acque interne accumulate che cadono nella zona);
- vii. passaggio da sistemi combinati a sistemi separati per fogne/acque meteoriche;



**C) sostegno a una gestione più precisa dell'irrigazione, che porti al risparmio idrico e all'efficienza idrica:**

- irrigazione che comporti un risparmio idrico pari ad almeno il 10% del consumo di acqua;
- tecnologie di irrigazione di precisione (ad esempio irrigazione a velocità variabile, microirrigazione, combinazione con fertilizzazione liquida);
- sviluppo e ricostruzione delle infrastrutture di irrigazione e delle relative strutture;

NB: nuovi sistemi di irrigazione e/o l'espansione di sistemi di irrigazione esistenti sono ammissibili solo se il destinatario può dimostrare, mediante la documentazione pertinente, il rispetto delle norme nazionali/autorizzazioni preventive in merito all'estrazione di acque dolci superficiali e sotterranee/al buono stato dei corpi idrici.

**D) applicazioni e soluzioni TIC dedicate a:**

- i) modellazione e previsione idrologica;
- ii) gestione intelligente delle risorse idriche, comprese tecnologie avanzate di misurazione e monitoraggio;
- iii) aumento del risparmio idrico, della conservazione e dell'efficienza idrica o miglioramento della qualità dell'acqua.

**MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

Applicabilità:	Tipo di verifica:
A)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ descrizione dell'investimento e, se del caso,</li> <li>✓ altra documentazione tecnica, quale:               <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per il paragrafo 5.1, lettera A, punto i), certificazione esterna/documentazione tecnica atta a dimostrare il miglioramento dell'efficienza/del consumo idrico; O</li> <li>➤ per il paragrafo 5.1, lettera A, punto iv), prova della conformità al sistema di certificazione pertinente; O</li> <li>➤ documentazione tecnica dei fornitori, degli installatori, se del caso;</li> </ul> </li> </ul> <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;</li> </ul>
B)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ descrizione dell'investimento;</li> </ul> <p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;</li> </ul>
C)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ descrizione dell'investimento;</li> </ul>



	<p>E</p> <p>✓ prova delle autorizzazioni/della conformità alla legislazione ambientale nazionale, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. documentazione del progetto di irrigazione preparata esclusivamente da "ingegneri di pianificazione idrologica" autorizzati dalle autorità nazionali; O</li> <li>ii. un certificato delle autorità nazionali di regolamentazione delle acque (che gestiscono i diritti di uso delle acque sui corpi idrici) in relazione alla disponibilità di acqua per l'irrigazione; O</li> <li>iii. autorizzazione allo sfruttamento delle acque rilasciata per il funzionamento annuale del sistema di irrigazione;</li> </ol> <p>E</p> <p>✓ altra certificazione esterna ex ante della documentazione tecnica per l'irrigazione che comporta un risparmio idrico pari ad almeno il 10% del consumo di acqua;</p> <p>E</p> <p>✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche;</p>
D)	<p><b>13</b> verifica da parte dell'intermediario finanziario secondo il suo processo di sottoscrizione, sulla base del piano aziendale/di progetto del destinatario finale;</p> <p>E</p> <p>✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.</p>
<b>QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.</li> <li>• Se del caso, la documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.</li> <li>• Se del caso, la prova delle autorizzazioni/della conformità alla legislazione ambientale nazionale deve essere disponibile prima dell'erogazione.</li> <li>• Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.</li> </ul> <p>A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.</p>	



## 5.2| Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

### Critério di ammissibilità n. 5.2

Investimenti nella riduzione, nel controllo e nella prevenzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera e nella riduzione del rumore.

#### CHE COSA è ammissibile

Investimenti in tecnologie di produzione più pulite o in tecnologie di mitigazione di fine ciclo, compresa la fabbricazione di prodotti essenziali, componenti chiave e nuove tecnologie che riducono le emissioni di inquinanti nell'aria e investimenti nella riduzione del rumore.

Questo include:

- (A) investimenti in apparecchiature che ridurranno in modo sostanziale l'inquinamento atmosferico (PM 2.5, particelle PM 10, NH<sub>3</sub> (ammoniaca), CH<sub>4</sub> (metano)) quali: caldaie, scrubber, depolveratori policlonali, stoccaggio di effluenti;
- (B) soluzioni di fine ciclo per ridurre le emissioni di particolato nell'aria, quali i filtri;
- (C) tecniche a basse emissioni per incorporare gli effluenti nel suolo e i fertilizzanti inorganici azotati, la misura con il maggiore potenziale di riduzione delle emissioni di NH<sub>3</sub>;
- (D) investimenti nella riduzione del rumore industriale, quali: involucri acustici (ripari per macchine), vetro acrilico, barriere acustiche;
- (E) nel settore dell'aviazione, piattaforme antighiaccio centralizzate per evitare la contaminazione delle acque sotterranee.

#### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ descrizione dell'investimento;
- E
- ✓ altra documentazione tecnica, se del caso;
- E
- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Se del caso, la documentazione tecnica deve essere disponibile prima dell'erogazione.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.



A scanso di equivoci, lo stesso documento può essere utilizzato per comprovare sia la documentazione tecnica sia il controllo dell'utilizzo dei fondi, qualora contenga le informazioni necessarie.



European  
Investment Fund

## 6| Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi- Soluzioni basate sulla natura

### **Critério di ammissibilità n. 6.1**

Investimenti in soluzioni basate sulla natura o finanziamento di imprese che operano in settori che forniscono soluzioni basate sulla natura.

#### **CHE COSA è ammissibile**

**(A) Investimenti in soluzioni basate sulla natura o destinatari finali che operano in settori che forniscono soluzioni basate sulla natura**

**(B) Investimenti o imprese che operano o forniscono servizi in:**

- i. ripristino e gestione del paesaggio/degli spazi verdi. Questa azione include la protezione, il ripristino e la gestione efficace di zone di significativo valore ecologico sulla terraferma o sul mare, quali i siti Natura 2000, le zone protette (ad esempio parchi nazionali, riserve naturali, siti ecologici, parchi paesaggistici, zone umide o praterie marine), la protezione delle specie di interesse per l'UE, gli habitat degli impollinatori, le aree funzionali (ad esempio i corridoi ecologici) e le aree protette ai sensi delle direttive quadro sull'ambiente marino e sulle acque;
- ii. edifici ecocompatibili: tetti e facciate verdi viventi, pareti interne/esterne verdi viventi;
- iii. biomateriali sostenibili per l'edilizia (ad esempio telai in legno) o per la conservazione degli alimenti (ad esempio rivestimenti commestibili);
- iv. turismo sostenibile e soluzioni basate sulla natura per la salute e il benessere, soluzioni che migliorano le prestazioni ambientali o riducono gli impatti ambientali, compresi l'agriturismo, l'ecoturismo e il turismo naturalistico o forestale, nonché progetti che promuovono la conservazione del patrimonio naturale e culturale e del paesaggio;
- v. servizi di consulenza quali la progettazione e la pianificazione dell'inverdimento urbano, l'architettura paesaggistica e la gestione delle risorse idriche;
- vi. soluzioni TIC volte esplicitamente a contribuire alla conservazione e alla protezione della biodiversità, degli ecosistemi e dei servizi da essi forniti, quali:
  - tecnologie di monitoraggio e dei sensori;
  - analisi e trattamento dei dati;
  - valutazione e processo decisionale, comunicazione e attività di rete;



- informazione e formazione sulla biodiversità.

### MODALITÀ di conferma dell'ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità dell'operazione del destinatario finale si basa su:

- ✓ descrizione dell'investimento;
- E
- ✓ autodichiarazione del destinatario finale in cui quest'ultimo attesta che lo scopo dell'operazione o la sua attività principale contribuisce alla protezione, alla conservazione e/o al ripristino della biodiversità e di ecosistemi;
- E
- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Per gli investimenti che comportano il ripristino di un sito inquinato/contaminato, l'intermediario finanziario chiede al destinatario finale un'autodichiarazione in cui attesta che, per quanto a sua conoscenza, l'investimento non riguarda il ripristino di un sito in cui l'inquinamento<sup>29</sup>/la contaminazione/il danno ambientale<sup>30</sup> ha avuto luogo dopo il 21 aprile 2007, o, in tal caso, un'autodichiarazione in cui il destinatario finale attesta di non essere l'"operatore" (persona fisica o giuridica, persona privata o pubblica) che ha gestito o controllato l'attività professionale all'origine della contaminazione/dell'inquinamento/del danno ambientale.

### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

<sup>29</sup> Si intende l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (fonte: direttiva 2010/75/UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32010L0075&qid=1399014331474>).

<sup>30</sup> Cfr. l'articolo 2 della direttiva sulla responsabilità ambientale <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32004L0035&qid=1635414914261>.



## 7| Attività agricole e forestali

### 7.1| Foreste sostenibili e altri investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici

#### **Criterio di ammissibilità n. 7.1**

Investimenti nell'imboschimento, nel rimboschimento, nel risanamento/ripristino delle foreste, comprese le relative apparecchiature, nonché nella gestione sostenibile delle foreste.

#### **CHE COSA è ammissibile**

Gli investimenti comprendono:

- (A) investimenti nel rimboschimento e/o nell'imboschimento<sup>31</sup>, quali vivai, mini-boschi urbani o ai lati delle strade, in "infrastrutture" verdi allo scopo di proteggere dall'erosione del suolo e/o misure di prevenzione e mitigazione dei flussi torrenziali, comprese le spese per la preparazione dei siti forestali all'impianto;
- (B) investimenti nella protezione e/o nel risanamento/ripristino delle foreste<sup>31</sup> e nella diffusione di pratiche di gestione sostenibile delle foreste, tra cui la potatura e la manutenzione, misure di prevenzione e lotta antincendio, la protezione dai parassiti e/o dalla fauna selvatica ecc.;
- (C) investimenti in apparecchiature e tecnologie per supportare la gestione sostenibile delle foreste e gli sforzi di rimboschimento o imboschimento, ad esempio droni per il rilevamento precoce degli incendi o per la semina (ad esempio, il lancio di capsule di semi).

#### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità delle operazioni del destinatario finale si basa su quanto segue:

- ✓ descrizione dell'investimento, compresa la documentazione di conformità alla definizione di Gestione Sostenibile delle Foreste di cui al quadro paneuropeo di Forest Europe;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

<sup>31</sup> L'uso di habitat e specie alloctoni dovrebbe essere escluso, tranne se giustificato da condizioni ecosistemiche e climatiche.



- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

## 7.2| Pratiche agricole o di acquacoltura sostenibili e biologiche

### criterio di ammissibilità n. 7.2

**Investimenti i) nella produzione biologica certificata, nuova o esistente, e/o ii) nell'agricoltura sostenibile, qualora tali investimenti non determinino la conversione, la frammentazione o l'intensificazione dell'uso di habitat naturali (in particolare zone ad alto valore in termini di biodiversità).**

#### CHE COSA è ammissibile

##### Investimenti in:

(I) produzione biologica certificata nuova o esistente;

operatori certificati per la conversione e il biologico (compresi i produttori agricoli e di acquacoltura, i trasformatori, i fornitori di servizi di conservazione, i macelli, i rivenditori ecc., quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848); O

(II) pratiche agricole sostenibili;

gli investimenti comprendono le pratiche agricole incluse nell'elenco delle potenziali pratiche agricole che i regimi ecologici potrebbero sostenere, di cui all'allegato I<sup>32</sup>, tra cui (ma non solo):

- pratiche di difesa integrata, comprese le fasce tampone senza pesticidi, le colture resistenti ai parassiti, il diserbo meccanico ecc.;
- pratiche agroecologiche, come la rotazione delle colture, la coltura minima, la semina sui residui, e pratiche che includono colture miste/multicoltura;
- agricoltura di precisione, tra cui il piano di gestione dei nutrienti, la riduzione al minimo del rilascio di nutrienti, il pH ottimale per l'assorbimento di nutrienti, l'agricoltura circolare, l'agricoltura di precisione per ridurre l'impiego di fattori di produzione (ad esempio fertilizzanti, acqua, prodotti fitosanitari), il miglioramento dell'efficienza dell'irrigazione;
- colture non tradizionali, comprese, tra l'altro, alghe, proteine provenienti da insetti utilizzati per l'alimentazione dei pesci e degli animali ecc.;

<sup>32</sup> La versione online dell'"Elenco delle potenziali pratiche agricole che i regimi ecologici potrebbero sostenere" è stata interrotta. A partire dal 18 aprile 2024, l'elenco figura nell'allegato I del presente documento relativo ai casi d'uso.



- pratiche e tecnologie per ridurre le emissioni nella gestione del bestiame e degli effluenti di allevamento, come gli additivi per mangimi, l'alimentazione di precisione, la copertura dello stoccaggio degli effluenti, il trattamento degli effluenti e il recupero dei nutrienti da questi ultimi.

### MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità

La valutazione dell'ammissibilità delle operazioni del destinatario finale si basa su quanto segue:

nel caso di i) produzione biologica certificata:

- ✓ prova della certificazione in agricoltura biologica (conversione o mantenimento, a seconda dei casi) del metodo di produzione:
  - certificato disponibile al pubblico nel sistema di certificati per operatori biologici *TRACES*<sup>33</sup>;

E

- ✓ impegno del destinatario finale affinché l'investimento non comporti la conversione, la frammentazione o l'intensificazione dell'uso degli habitat naturali;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Nel caso di II) pratiche agricole sostenibili:

- ✓ piano aziendale per l'attuazione di nuove misure, espansione della produzione sostenibile che rientrano nell'ambito delle pratiche agricole elencate nel documento della Commissione sui regimi ecologici; O
- ✓ prova che il beneficiario finale riceve sostegno per attività agricole sostenibili dall'autorità nazionale competente (in linea con l'articolo 70 del REGOLAMENTO (UE) 2021/2115, se del caso);

E

- ✓ impegno del destinatario finale a che l'investimento non comporti la conversione, la frammentazione o l'intensificazione dell'uso di habitat naturali;

E

- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

Gli investimenti in attività di produzione animale esistenti (compresi l'allevamento e l'acquacoltura) sono consentiti a condizione che non comportino un'espansione delle attività in termini di bestiame.

### QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione

<sup>33</sup> Disponibile qui: <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/index#!?sort=-issuedOn>



Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.

Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.



## 8| Criteri di accessibilità

### **Criterio di ammissibilità n. 8.1**

Investimenti volti a migliorare l'accessibilità di servizi, prodotti e infrastrutture e a sviluppare tecnologie assistive, nonché a rendere l'organizzazione e i suoi locali accessibili ai clienti e ai dipendenti con disabilità e/o con funzioni compromesse.

#### **CHE COSA è ammissibile**

Gli investimenti comprendono:

- (A) Introduzione o miglioramento delle caratteristiche di accessibilità di tecnologie e prodotti tradizionali quali computer, sistemi operativi, veicoli, elettrodomestici, telefoni e/o servizi, compresi i servizi online o i contenuti e le infrastrutture web;
- (B) investimenti di PMI/piccole imprese a media capitalizzazione che forniscono servizi di accessibilità (compresi i servizi di consulenza) al fine di rendere accessibili prodotti e servizi che presentano barriere che ne ostacolano l'utilizzo o il consumo da parte di persone con disabilità e/o con funzioni compromesse;
- (C) sviluppo e diffusione di tecnologie assistive, anche basate sulla robotica (ad esempio, ascensori per sedie a rotelle, veicoli adattati, scaffali, rampe, sensori e guide luminose, dispositivi tattili, sonori, segnaletici ecc.); intelligenza artificiale o altre nuove tecnologie;
- (D) miglioramento dell'accessibilità delle strutture delle PMI/delle piccole imprese a media capitalizzazione, inclusi gli edifici e gli strumenti digitali, i siti web e le applicazioni mobili per i dipendenti (ossia l'adattamento dei luoghi di lavoro) e i clienti con infermità e/o con disabilità fisiche o intellettive.

#### **MODALITÀ di esecuzione della valutazione di ammissibilità**

La valutazione dell'ammissibilità delle operazioni del destinatario finale si basa su quanto segue:

- ✓ descrizione degli investimenti;
- E
- ✓ controllo dell'utilizzo dei fondi insieme alle convenzioni giuridiche.

#### **QUANDO dovrebbe essere effettuata la valutazione**

- Lo scopo dell'operazione del destinatario finale e le relative convenzioni giuridiche devono essere riportati, alla data della firma, nell'accordo sull'operazione del destinatario finale, firmato tra l'intermediario e il destinatario finale.
- Le prove documentali del controllo dell'utilizzo dei fondi devono essere state fornite prima dell'erogazione.

# Allegato I - Elenco delle potenziali pratiche agricole che i regimi ecologici potrebbero sostenere

## Elenco delle potenziali PRATICHE AGRICOLE che i REGIMI ECOLOGICI potrebbero sostenere

Gennaio 2021  
#EUGreenDeal

La politica agricola comune (PAC) è determinante nel gestire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e nell'intensificare gli sforzi degli agricoltori europei per contribuire agli obiettivi climatici dell'UE e alla protezione dell'ambiente. I regimi ecologici sono un nuovo strumento della PAC a sostegno di questa transizione. Gli Stati membri li inseriranno nei propri piani strategici della PAC. La Commissione li valuterà e approverà come strumenti fondamentali della PAC per rispettare gli obiettivi del Green Deal.

Il presente documento contribuisce al dibattito, migliora la trasparenza del processo e offre agli agricoltori, alle amministrazioni, agli scienziati, ai portatori di interessi e al pubblico l'opportunità di discutere dei regimi ecologici. L'elenco è stato stilato dopo una discussione approfondita con gli esperti.

Per essere sostenute da **regimi ecologici**, le **pratiche agricole** dovrebbero:

- ✓ riguardare **attività connesse al clima, all'ambiente, al benessere degli animali e alla resistenza antimicrobica**;
- ✓ essere definite sulla base delle **esigenze e delle priorità individuate a livello nazionale/regionale**;
- ✓ puntare a **superare i requisiti e gli obblighi stabiliti nell'ambito dello scenario di riferimento (compresa la condizionalità)**;
- ✓ contribuire al **conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo**.

## OBIETTIVI DEL GREEN DEAL EUROPEO

- ✓ Ridurre del 50% l'uso dei **pesticidi chimici** in genere, e i rischi ad essi collegati, e ridurre del 50% l'uso dei **pesticidi** più pericolosi entro il 2030.
- ✓ Destinare almeno il 25% della superficie agricola dell'UE all'**agricoltura biologica** e aumentare in modo significativo l'**acquacoltura biologica** entro il 2030.
- ✓ Ridurre del 50% le vendite di **antimicrobici** per gli animali da allevamento e per l'acquacoltura entro il 2030.
- ✓ Ridurre le **perdite di nutrienti** di almeno il 50% garantendo nel contempo che non si verifichi un deterioramento della fertilità del suolo; conseguente riduzione dell'uso dei **fertilizzanti** di almeno il 20% entro il 2030.

- ✓ Riportare almeno il 10% delle superfici agricole **ad elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità** entro il 2030.

I piani strategici della PAC metteranno in pratica la condizionalità rafforzata, i regimi ecologici, i servizi di consulenza aziendale, le misure e gli investimenti in campo agro-climatico-ambientale per conseguire gli obiettivi del Green Deal, in particolare quelli derivanti dalla strategia "Dal produttore al consumatore" e dalla strategia sulla biodiversità per il 2030, oltre a realizzare gli obiettivi climatici e ambientali specifici della PAC.

## OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PAC

(CAMBIAMENTI CLIMATICI, TUTELA DELL'AMBIENTE, PAESAGGI)

- ✓ **OS 4:** contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, all'adattamento a essi e allo sviluppo dell'energia sostenibile
- ✓ **OS 5:** favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria
- ✓ **OS 6:** contribuire alla tutela della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi
- ✓ **OS 9:** migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche

## SETTORI DI INTERVENTO PER L'AMBIENTE, IL CLIMA E IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NELL'AMBITO DEI PIANI STRATEGICI DELLA PAC

- ✓ **Mitigazione dei cambiamenti climatici**, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle pratiche agricole, nonché il mantenimento dei depositi di carbonio esistenti e il miglioramento del sequestro del carbonio
- ✓ **Adattamento ai cambiamenti climatici**, comprese azioni volte a migliorare la resilienza dei sistemi di produzione alimentare e la diversità animale e vegetale per una maggiore resistenza alle malattie e ai cambiamenti climatici
- ✓ **Protezione o miglioramento della qualità dell'acqua** e riduzione della pressione sulle risorse idriche
- ✓ **Prevenzione del degrado del suolo**, ripristino del suolo, miglioramento della fertilità del suolo e della gestione dei nutrienti
- ✓ **Protezione della biodiversità**, conservazione o ripristino di habitat o specie, compresi il mantenimento e la creazione di elementi caratteristici del paesaggio o di superfici non produttive
- ✓ **Azioni per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi**, in particolare di quelli che presentano un rischio per la salute umana o l'ambiente
- ✓ **Azioni intese a migliorare il benessere degli animali** o a lottare contro la resistenza antimicrobica

## ESEMPI DI PRATICHE AGRICOLE

### 1. PRATICHE STABILITE NEGLI STRUMENTI POLITICI DELL'UE

- ✓ **Pratiche di agricoltura biologica**, definite nel regolamento (UE) 2018/848 (b, c, d, f, g)
  - *Conversione all'agricoltura biologica* (b, c, d, f, g)
  - *Mantenimento dell'agricoltura biologica* (b, c, d, f, g)
- ✓ **Pratiche di difesa integrata**, definite nella direttiva sull'utilizzo sostenibile (b, c, d, e, f), tra cui:
  - *fasce tampone con pratiche di gestione e senza pesticidi* (c, e, f);
  - *diserbo meccanico* (c, e, f);
  - *maggiore uso di varietà e specie di colture resilienti e resistenti ai parassiti* (b);
  - *terreni lasciati a riposo con composizione delle specie per fini di biodiversità* (c, e, f).

### 2. ALTRE PRATICHE:

- ✓ **agroecologia**, tra cui:
  - *rotazione colturale con leguminose* (a, b, d, f);
  - *colture miste - multicoltura* (b, d, e, f);
  - *colture interfilari di copertura su colture permanenti - frutteti, vigneti, ulivi - al di sopra della condizionalità* (a, c, d, e, f);
  - *copertura invernale del suolo e colture intercalari al di sopra della condizionalità* (a, b, c, d);
  - *sistema zootecnico a bassa intensità* (a, c, d, g);
  - *uso di colture/varietà vegetali più resilienti ai cambiamenti climatici* (b, c, e, f);
  - *specie miste/prati permanenti diversificati per fini di biodiversità (impollinazione, uccelli, mangime per la cacciagione)* (c, d, e, f);
  - *miglioramento della coltivazione del riso per ridurre le emissioni di metano* (ad esempio, mediante l'alternanza di tecniche a umido e a secco) (a);
  - *pratiche e metodi stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica* (b, c, d, f);
- ✓ **piani di allevamento e di benessere degli animali**, tra cui:
  - ✓ *piani di alimentazione: accesso ai mangimi e all'acqua e loro idoneità, analisi della qualità dei mangimi e dell'acqua (ad esempio, micotossine), strategie di alimentazione ottimizzate* (g);
  - ✓ *condizioni di alloggiamento favorevoli: aumento dello spazio disponibile per animale, miglioramento della pavimentazione (ad esempio, lettiera di paglia fornita quotidianamente), parto libero, presenza di un ambiente arricchito (ad esempio, insediamenti per i suini, trespoli, materiali per la costruzione di nidi ecc.), oscuramento/irrigatori/ventilazione per ovviare allo stress da calore* (b, g);
  - ✓ *pratiche e metodi stabiliti dalle norme in materia di agricoltura biologica* (g);
  - ✓ *pratiche che aumentano la robustezza, la fertilità, la longevità e l'adattabilità degli animali, ad esempio la durata di vita delle vacche da latte; riproduzione di animali a basse emissioni, promozione della diversità genetica e della resilienza* (a, b, g);
  - ✓ *piani di prevenzione e controllo zoonosari: piano generale per ridurre il rischio di infezioni che richiedono antimicrobici e che contempli tutte le pratiche zootecniche pertinenti, ad esempio lo spazio tra due cinture di allevamento, la vaccinazione e i trattamenti, una maggiore biosicurezza, l'uso di additivi per mangimi ecc.* (g);
  - ✓ *garanzia di accesso ai pascoli e prolungamento del periodo di pascolo per gli animali da allevamento* (a, b, g);
  - ✓ *fornitura e gestione del regolare accesso agli spazi all'aperto* (g);

- ✓ **sistema agroforestale**, tra cui:
  - *introduzione e mantenimento di elementi caratteristici del paesaggio al di sopra della condizionalità (a, c, d, e);*
  - *piano di gestione e di potatura degli elementi caratteristici del paesaggio (e, f);*
  - *introduzione e mantenimento di sistemi silvo-pastorali ad alta biodiversità;*
  
- ✓ **agricoltura ad elevata valenza naturale**, tra cui:
  - *terreni lasciati a riposo con composizione delle specie per fini di biodiversità (impollinazione, uccelli, mangime per la cacciagione ecc.) (c, e, f);*
  - *pastorizia in spazi aperti e tra colture permanenti, transumanza e pascolo comune (b, d, e, f, g);*
  - *progettazione e valorizzazione di habitat seminaturali (a, b, c, d, e, f, g);*
  - *riduzione dell'uso di fertilizzanti, gestione a bassa intensità delle colture arabili (a, b, c, d, e, f, g);*
  
- ✓ **sequestro del carbonio nei suoli agricoli**, tra cui:
  - *agricoltura conservativa (a, d);*
  - *riumidificazione delle zone umide/torbiere, paludicoltura (a, c, d, e);*
  - *mantenimento del livello minimo della falda freatica durante l'inverno (a, c, d);*
  - *gestione adeguata dei residui, ovvero interrimento dei residui agricoli, semina sui residui (a, c, d);*
  - *introduzione e mantenimento di prati permanenti (a, c, d, e, f);*
  - *uso estensivo di prati permanenti (a, c, d);*
  
- ✓ **agricoltura di precisione**, tra cui:
  - *piano di gestione dei nutrienti, uso di approcci innovativi per minimizzare il rilascio di nutrienti, pH ottimale per l'assorbimento di nutrienti, agricoltura circolare (a, c, d, f);*
  - *agricoltura di precisione per ridurre l'impiego di fattori di produzione (fertilizzanti, acqua, prodotti fitosanitari) (e, f);*
  - *miglioramento dell'efficienza dell'irrigazione (b);*
  
- ✓ **miglioramento della gestione dei nutrienti**, tra cui:
  - *attuazione di misure relative ai nitrati che vanno oltre gli obblighi di condizionalità (c, d, e,);*
  - *introduzione di misure volte a ridurre ed evitare l'inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo dovuto all'eccesso di nutrienti; ad esempio, campionamento del suolo se non già obbligatorio, creazione di trappole per nutrienti (c, d, e,);*
  
- ✓ **protezione delle risorse idriche**, tra cui:
  - *gestione del fabbisogno idrico delle colture (passaggio a colture a consumo idrico minore, variabilità dei periodi di coltivazione, piani di irrigazione ottimizzati) (b);*
  
- ✓ **altre pratiche benefiche per il suolo**, tra cui:
  - *fasce antierosione e frangivento (b, d, e,);*
  - *introduzione o mantenimento di terrazze e campi di coltivazione a strisce (b, d, e);*
  
- ✓ **altre pratiche relative alle emissioni di gas a effetto serra:**
  - *additivi per mangimi per ridurre le emissioni derivanti dalla fermentazione enterica (a);*
  - *miglioramento della gestione e dello stoccaggio degli effluenti (a).*

## Allegato II — Contributo agli obiettivi climatici e ambientali

La tabella seguente stabilisce i coefficienti ("marcatori") da utilizzare ai fini del calcolo del contributo agli obiettivi climatici e ambientali, sulla base degli orientamenti di InvestEU sul monitoraggio climatico e ambientale.

La presente tabella è destinata all'accordo tra il FEI e la CE e non fa parte del documento finale relativo al caso d'uso da pubblicare nell'invito.

<b>Categoria per obiettivo</b>	<b>Sezione applicabile dei criteri di ammissibilità della garanzia per la sostenibilità</b>	<b>Coefficiente per i cambiamenti climatici</b>	<b>Coefficiente per gli obiettivi ambientali</b>
Imprese verdi <sup>34</sup>	Sezione 1 — Criteri per le imprese verdi, ad eccezione del criterio 1.4	40 %	40 %
	Sezione 1 — Criterio per le imprese verdi 1.4	100 %	40 %
Mitigazione dei cambiamenti climatici	Sezione 2 — Investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici	100 %	40 %
Adattamento ai cambiamenti climatici	Sezione 3 — Investimenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici	100 %	40 %
Transizione verso l'economia circolare	Sezione 4 — Investimenti connessi alla transizione verso l'economia circolare, alla prevenzione e al riciclaggio dei rifiuti	40 %	100 %
Risorse idriche e prevenzione e riduzione dell'inquinamento;	Sezione 5 — Investimenti connessi all'impatto ambientale e alla gestione	40 %	100 %

<sup>34</sup> Per evitare dubbi, nel documento relativo al caso d'uso i criteri per le "imprese verdi" sono denominati criteri per le "imprese sostenibili".

	sostenibile delle risorse naturali		
Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi	Sezione 6 — Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi — Soluzione basata sulla natura	40 %	100 %
Attività agricole e forestali	Sezione 7 — Attività agricole e forestali	40 %	100 %
Accessibilità sociale	Sezione 8 — Criteri di accessibilità	0 %	0 %